



# LA PAZIENZA

Rassegna dell'Ordine degli Avvocati di Torino

dicembre 2015 ■ 126





**DIRETTORE RESPONSABILE**

**Mario NAPOLI**

**COMITATO DI REDAZIONE**

**Luca BATTISTELLA**

**Anna Maria BELLINI**

**Daniele BENEVENTI**

**Federica BONANNI**

**Simona CALÒ**

**Maurizio CARDONA**

**Matilde CHIADÒ**

**Anna CHIUSANO**

**Stefania CHIVINO**

**Sonia Maria COCCA**

**Giuseppe CORBO**

**Luca DAVINI**

**Silvana FANTINI**

**Laura GAETINI**

**Ferdinando LAJOLO**

**Sergio MONTICONE**

**Davide MOSSO**

**Erika PAPURELLO**

**Paolo PAVARINI**

**Fabio Alberto REGOLI**

**Patrizia ROMAGNOLO**

**Alessio Michele SOLDANO**

**Daniela Maria STALLA**

**Manuela STINCHI**

**Filippo VALLOSIO**

**Alberto VERCELLI**

**Sarah VERCELLONE**

**Romana VIGLIANI**

In copertina:

*Ernesto Morales*

*Equinozio XIII-2015-oil on canvas-cm100x150*

**Editoriale**

4. Nessuna notizia è peggiore del silenzio *di Mario Napoli*

**Dal Consiglio dell'Ordine**

6. Il Patrocinio a spese dello Stato dei non abbienti per l'accesso alla Giustizia *di Roberto Brizio*

**Dalla Redazione**

9. A La Paziienza il premio... *di Matilde Chiadò*

**Dalla Professione**

11. Il seminario avanzato di formazione dei formatori: una sfida riuscita! *di Roberto Frascà*

**Dalle Commissioni**

14. A PROPOSITO DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO  
Quindici anni di Processo Civile Telematico: un "piano sequenza"  
*di Pietro Calorio e Daniele Lussana*  
Panoramica sulle tecnologie e sull'evoluzione del Processo Telematico vista dallo sportello Telematico dell'Ordine dopo quattro anni di PCT (2011-2015) *di Paolo Lorenzo Lorenzin*

**Dalle Istituzioni**

20. LA IX CONFERENZA NAZIONALE DELL'AVVOCATURA. PER UN NUOVO GOVERNO DELLA GIUSTIZIA. AVVOCATI, CITTADINI E IMPRESA: UN'ALLEANZA PER IL RILANCIO DELL'ITALIA  
Un bilancio sulla Conferenza *di Giorgio Marpillero*  
Ridare centralità politica all'Avvocatura *di Mirella Casiello*

**Dai Colleghi**

24. Particolare tenuità del fatto *di Silvana Fantini*  
26. La Giornata dell'Avvocato Sloveno 2015 *di Luigi Lanzio*  
28. NON DIRMI DEGLI ARCHI DIMMI DELLE GALERE  
Derelitti e delle pene *di Davide Mosso*  
Carcere ed architetture *di Cesare Burdese*

**Dagli Altri Fori**

34. Le vignette di Borlotto *di Carmine Ambrosio*

**Avvocato del Passato**

35. Serafino Famà: ricordo *di Flavia Famà*  
37. Commemorazione a Catania il 9.11.15 del XX anniversario della morte dell'avvocato Serafino Famà, ucciso dalla mafia *di Roberto Trincherò*

**Recensioni**

39. La chiarezza del linguaggio come dovere civile *di Daniela Stalla*  
40. Un uomo discreto *di Alberto Vercelli*  
41. Gli eroi della Paziienza *di Maurizio Cardona*

Registrato al n. 2759 del Tribunale di Torino in data 9 giugno 1983

GRAFICA E DESIGN

www.sgi.to.it

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA DI PUBBLICITÀ


Sgi srl

Torino, Via Pomaro, 3 - tel. 011 359908

STAMPA

LA TERRA PROMESSA ONLUS

Novara





# Nessuna notizia è peggiore del silenzio

di Mario NAPOLI

**A**vevo deciso di attendere la fine dell'anno per predisporre questo ennesimo editoriale, sicuro che il decreto legge Milleproroghe avrebbe finalmente posto la parola "fine" all'attuale situazione di incertezza in merito all'elezione dei nuovi Consigli, consentendo, dunque, di tracciare qualche linea di programma in una situazione non più di semplice proroga: nel bene o nel male, confidavo che avremmo finalmente saputo quando e come sarebbe stato consegnato il testimone che tanto faticosamente in questi mesi portiamo, senza prospettive ed a ranghi ridotti. Si trattava di una speranza giustificata poiché un intervento risolutivo e chiarificatore sul punto era già stato promesso dal Ministro Orlando per il mese di settembre e poi rimandato ad ottobre e poi a Natale 2015: era ben credibile che la disciplina definitiva delle nostre elezioni trovasse spazio proprio nel decreto Milleproroghe sia per motivazioni legate alla materia, sia per la sua collocazione temporale, essendo previsto per la fine dell'anno.

Ebbene, ancora una volta il nostro Legislatore mi ha sorpreso: ancora una volta, purtroppo, negativamente, e mi ritrovo a dover predisporre l'editoriale senza alcuna certezza e senza che anche soltanto all'orizzonte si intraveda un testo di pronta emanazione che risolva una situazione che se non fosse grottesca sarebbe a dir poco incredibile. Incredibile che non sia l'Avvocatura a poter decidere le regole dell'elezione dei propri organismi, incredibile che venga emanato un regolamento non conforme alla norma primaria, incredibile che siano le nostre stesse associazioni ad impugnare l'emanato provvedimento dinnanzi al tribunale amministrativo, incredibile che, dopo la sospensiva e l'annullamento, proprio chi aveva proposto impugnazione inneggiasse ad una corsa alle urne, incredibile che si programmasse una norma di rango primario per evitare altre sicure impugnazioni in via amministrativa, incredibile che dopo tanto tempo e tante promesse l'apparire dell'anno nuovo illuminasse uno scenario irrisolto e con le stesse inevitabili negative conseguenze.

Ma tant'è, l'attuale disomogenea situazione (che inevitabilmente si riversa anche sulle Unioni regionali) nella quale operano Consigli rinnovati senza che le elezioni siano state impugnate, Consigli di nuova contestata elezione e Consigli in proroga (come il nostro perché, per rispettoso ossequio ad una decisione giurisdizionale, non si è votato) è destinata a protrarsi ancora nell'indifferenza del Legislatore: davvero non c'è notizia peggiore del silenzio, dell'incapacità di assumere una decisione.

In tanto desolato ed avvilito scenario, una nota positiva merita di essere citata ed è l'approvazione (nella Legge di stabilità 2016) di una norma che prevede per i colleghi che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato la possibilità di compensare tali importi con i debiti per imposte e contributi: siamo grati alla collega Anna Rossomando, prima firmataria dell'emendamento, per aver costantemente promosso tale importante norma di civiltà (perché mai la compensazione, prevista dal codice quale forma di estinzione dell'obbligazione diversa dall'adempimento, non avrebbe dovuto trovare applicazione solo nei confronti dello Stato?) e per aver ricordato come la sua proposta nascesse dal contributo del Foro di Torino che da tanti anni l'aveva idea e se ne faceva promotore. Questa nuova norma, ci ricorda la collega parlamentare, "si associa a quella che prevede la velocizzazione del pagamento degli onorari degli avvocati che esercitano il gratuito patrocinio, attraverso l'emissione del provvedimento di pagamento contestualmente alla pronuncia della sentenza per ogni fase di giudizio e, per quanto riguarda il pagamento delle spese di giustizia e dei crediti per violazione della ragionevole durata del processo (ex Legge Pinto), la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di stipulare apposite convenzioni con i consigli circondariali dell'ordine forense, per la destinazione di unità di personale dei consigli a supporto delle attività di cancelleria e segreteria a supporto di questi settori, in attesa della realizzazione e la piena operatività di sistemi informatici idonei ad assicurare la completa automatizzazione di tutte

le attività amministrative relative al pagamento delle spese di giustizia e dei risarcimenti". Ci pare inutile ricordare che l'Ordine di Torino, da tempo ormai, invia periodicamente, a proprio costo, del personale presso le cancellerie del nostro Palazzo di giustizia per facilitare lo smaltimento delle pratiche di patrocinio a spese dello Stato e, conseguentemente, la liquidazione di quanto dovuto ai colleghi interessati: quello che a livello nazionale ha avuto necessità di un riconoscimento in una norma è già realtà nel-

la tradizione di collaborazione tra Avvocatura / Magistratura / Personale di Cancelleria che appartiene al nostro Foro (e di cui la lettera di auguri del Procuratore Dott. Spataro, certo inaspettata quanto gradita, rappresenta un significativo esempio).

In questo clima di incertezza che ormai da tempo contraddistingue la nostra professione, nell'occhio costante del mirino sia per l'ommissiva assenza del Legislatore sia per la sua negativa attività (come nel caso del disegno di legge

relativo al socio di capitale nei nostri studi), questo editoriale è per me occasione davvero gradita per rinnovare a tutti gli avvocati di Torino i miei più sinceri e sentiti auguri per un 2016 di prosperità: con tale termine non intendo riferirmi tanto alla consueta accezione legata al lusso ed alla ricchezza ma all'appagante serenità e soddisfazione di chi ogni giorno opera per la tutela dei diritti con la propria cassetta di utensili giuridici e morali, assicurando la giustizia e la libertà. Non importa in favore di chi, ma come e perché.



*Ernesto Morales  
Berlin airport - 2009 - cm100x150 - olio su tela*



# Il Patrocinio a spese dello Stato dei non abbienti per l'accesso alla Giustizia

Novità nei meandri normativi e prassi aggiornate per essere davvero condivise

di Roberto BRIZIO

**I**ncoraggianti novità per i difensori di parti ammesse al Patrocinio a spese dello Stato (P.A.S.S.) spuntano da quell'astruso elenco telefonico di rimandi e interpolazioni che insogni enigmisti hanno reperito, e segnalato a chi scrive quale audace rimedio agli eccessi calorici delle Feste, nella legge di stabilità 2016 (l. 28/12/2015 n. 208, in G.U. 30/12/15).

Dalla non proprio agevole decrittazione dell'unico articolo di cui è composto, per notorie e strumentali ragioni, il testo fondamentale della finanza pubblica emerge, infatti, che i crediti per diritti, spese ed onorari di avvocato, liquidati nell'ambito del P.A.S.S., non opposti né ancora corrisposti, potranno finalmente essere compensati, pur secondo criteri rimessi al futuro tramite l'immane decreto attuativo, con quanto dai medesimi "beneficiari" «*dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti*»; tutto ciò in parte o sino all'intero ammontare del credito (nel tempo inutilmente) maturato, ma complessivamente non oltre il limite autorizzato di dieci milioni di euro a decorrere dal 2016 (art. 1 commi 778 – 780 l. n. 208/2015).

L'ovvia applicazione dell'istituto privatistico, tutt'altro che sconosciuto anche ai primordi del diritto, non pare esser stata espressione della più annunciata che conseguita razionalizzazione nei pagamenti dei servizi resi dai privati alla P.A., bensì dovuta a tenace "manina" parlamentare sabauda, che negli anni ha perseguito proposta che venne per prima partorita e sostenuta proprio dall'Ordine degli Avvocati di Torino.

Deve subito aggiungersi che il superamento normativo della paradossale situazione, secondo la quale gli oneri vengono riscossi subito, mentre il pagamento dei crediti è con eufemismo onorato con annoso

ritardo, è stato quest'anno straordinariamente arricchito da ancor più ragionevole ed elementare previsione, infilata per magia nell'elenco telefonico e che in più di un lustro di Protocolli attuativi e prassi condivise torinesi si era ormai, per sfinimento da difficoltà burocratiche varie (leggasi: SIAMM o trasmissione telematica, incombenze di Cancelleria ecc.), rinunciato a perorare.

«*Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta*», recita il novello comma tre bis dell'art. 83 Testo Unico spese di Giustizia (introdotto dal solito art. 1, ma comma 783, della l. n. 208/2015), senza per vero precisare se detta contestualità sia tassativa oppure ordinatoria e se si riferisca al dispositivo o al deposito della motivazione, né chiarire se alla relativa ed in ipotesi omessa proposta del difensore in quella sede possa, o addirittura debba, corrispondere liquidazione ad libitum piuttosto che decadenza.

L'accorgimento potrebbe infatti azzerare ritardi ancor più significativi di quelli connaturati alle sciarade regolamentari dell'italica finanza pubblica, ma una circospetta prudenza s'impone con riguardo ad entrambe le innovazioni, perché occorrerà rispettivamente verificarne effettiva e tempestiva applicazione anche in rapporto agli incumbenti di registrazione telematica delle liquidazioni, così come scongiurare che la compensazione fiscale o previdenziale, già quantitativamente limitata, sia nel decreto attuativo raggiunta solo all'esito di bizantine e sfinenti procedure tributarie.

Le criticità sin qui ipotizzate non sono del resto frutto d'inguaribile diffidenza, ma più semplicemente di soppesata proiezione del livello di attenzione e considerazione che non di rado è dato riscontrare nei provvedimenti in tema di P.A.S.S., ove la premura

per altrimenti ignorate esigenze di bilancio altro non denota che malcelata avversione, all'evidenza prevalendo rispetto all'esercizio effettivo (e, proprio per ciò, decorosamente retribuito) del diritto di difesa tecnica.

Ma più che dar conto di talvolta quasi comiche elucubrazioni poste a fondamento di determinazioni su ammissione al P.A.S.S. e criteri di liquidazione, indice nel migliore dei casi di pretestuosa supplenza a controlli ed accertamenti reddituali a dir poco occasionali ed approssimativi, preme qui soprattutto e con piacere segnalare il lavoro di verifica e aggiornamento al Protocollo d'intesa in materia condotto a termine dalla Commissione mista Giudici del Tribunale e Avvocati torinesi, con l'istituzione ex novo, appunto, di Osservatorio giurisprudenziale e la riedizione integrale dell'elaborato e dei modelli applicativi pubblicati (<http://www.ordineavvocatitorino.it/informazioni-avvocati/parcelle-protocollo>) e presentati sempre nel fruttuoso mese di dicembre 2015, ora in procinto di essere auspicabilmente estesi, con le variazioni sopraggiunte e quelle che si converranno nel gruppo di lavoro ivi istituito, alla Corte d'Appello di Torino ed anche in ambito civile.

Ad ormai sette anni dalla sua prima riunione, la Commissione del Tribunale istituita per impulso del Dott. Gianfrotta ed ora coordinata dal Dott. De Marchi ha, intanto e del tutto opportunamente, ribadito che la realizzazione del principio costituzionale del diritto di difesa postula l'esercizio effettivo di assistenza tecnica nel processo penale, anche e specie per chi non ha mezzi per retribuirla, e che tale impegnativo e non surrogabile onere, a fronte di sempre dovuta serietà e competenza nel-

la prestazione professionale, implica ed impone, di conseguenza, il buon funzionamento delle procedure dirette al decoroso riconoscimento del lavoro svolto, al pari e non meno della corretta applicazione dei criteri per l'ammissione al beneficio.

A quella che pare lineare e logica enunciazione non hanno tuttavia e nel dettaglio contribuito le reiterate modificazioni succedutesi in breve tempo alla disciplina della determinazione dei compensi professionali, come all'entità della decurtazione da reputarsi congrua proprio in ambito di P.A.S.S., tant'è che importante è parso, in sede di Commissione, dedicare dettagliate specificazioni ed appositi prospetti proprio a tali profili (dalle tariffe ai parametri, con il superamento dei minimi inderogabili e fino alla redistribuzione delle varie attività; dai valori del 2004 a quelli del 2012 e poi a quelli vigenti del 2014, tutti in relazione al tempo del termine di fase e, pure, con l'intermezzo e la presunta sovrapposizione tra *dimidiazione* e riduzione del terzo, quest'ultima emersa con il marasma e la tecnica propri di pregressa legge di stabilità, e per questo poi applicata, più o meno strumentalmente, con finalità opposte a quelle per le quali era stata introdotta).

Altri chiarimenti si sono inoltre resi necessari, rispetto alle precedenti versioni del Protocollo e del collegato *Vademecum*, per quanto attiene all'indicazione del reddito ed all'insufficienza, nell'istanza per l'ammissione, dell'indicazione "zero", ovvero di quella genericamente attestante il non superamento delle soglie (a proposito, il limite per l'ammissione è stato da poco aggiornato a € 11.528,41, nel penale pur sempre elevabile per i familiari;

D.M. 07/05/2015 in GU n. 186 del 12/08/15): rilevando e risultando valutabile, infatti, il complessivo tenore di vita (art. 96.2 d.P.R. n. 115/2002), giusto dover brevemente spiegare come e grazie a chi l'istante sopravvive.

Sempre a titolo di approssimativa rievocazione, sono stati meglio precisati i presupposti per l'attestazione dell'irreperibilità di fatto a fondamento e legittimazione della spesa dello Stato nelle difese d'Ufficio, quelli per l'esonero da ogni bollo e onere nel tentativo di recupero coatto del credito maturato in quei casi e purché *ex professo* specificato, come le ora più agevoli modalità di rilascio informazioni dalla Questura su presenza e dimora sul Territorio di cittadini stranieri.

Appianata, poi, almeno dal punto di vista normativo, la questione del rimborso generale e percentuale delle spese, come della sua temporale vigenza (reintrodotta con il D.M. n. 55/2014, al pari delle trasferte, ma qui sempre solo nel distretto), la Commissione ha inoltre ritenuto di raccomandare la presentazione di unica istanza di liquidazione, al giudice monocratico, per le vicende soggette a citazione diretta, quando in indagini non vi sia stato intervento incidentale del G.i.p. diverso dall'ammissione al P.A.S.S., a patto che l'attività difensiva esperita in quella fase sia risultante in atti, per scelta rito, oppure in allegati documentata.

L'intento di valorizzare entità e pregio dell'opera di volta in volta prestata, evitando derive da minimo servizio garantito, ha quindi motivato la conferma della limitazione al rito direttissimo della previsione di importi forfettari prestabiliti, ma con l'adeguamento dei relativi importi, mentre assai più articolata disamina hanno

richiesto le spese per l'assistenza della parte civile, in aderenza ad ormai consolidata giurisprudenza secondo la quale non può darsi difformità tra dispositivo di condanna, come da nota spese, e decreto su istanza di liquidazione per la persona offesa ammessa al P.A.S.S.

Rimandando, per più precisa disamina, al testo del Protocollo ed ai modelli e tabelle raccolti nel collegato *Vademecum*, piace ancora sottolineare che il confronto diretto e schietto nella ricerca di

prassi condivise è sempre stato, almeno per chi scrive, preziosa occasione di approfondito aggiornamento e di niente affatto formale, reciproca comprensione e condivisione tra avvocati e magistrati.

Certo, l'impegno che la serie di questioni controverse e la sempre crescente mole di adempimenti richiede sembra giustificare la domanda se per difendere i cittadini svantaggiati occorra una professionalità aggiuntiva e se, per forza di cose, a discapito di quella

davvero oggetto del servizio: un siffatto incremento sarebbe però e comunque ben lieve se, al doveroso rigore che la collettività committente impone, potesse corrispondere conseguente e piena adesione a quanto convenuto e sottoscritto, piuttosto che pretestuosi e ricorrenti distinguo, tutti invariabilmente mirati a rendere incerto o, peggio mortificante, l'esercizio della difesa in queste forme.



*Ernesto Morales*  
*Equinozio-2015-oil on canvas-cm80x120*



## A “La Pazienza” il premio...

di Matilde CHIADÒ

*Come vi abbiamo anticipato lo scorso numero, diamo risalto oggi, raccolto il materiale necessario, all'onorificenza ricevuta dalla nostra Rivista, lo scorso anno, per il PREMIO EUROPEO IN COMUNICAZIONE GIURIDICA “ASTAF – CITTA’ DI NOLA”*

**E**bbene Sì!  
La nostra rivista è stata insignita di un riconoscimento prestigioso: il PREMIO EUROPEO IN COMUNICAZIONE GIURIDICA “ASTAF – CITTA’ DI NOLA”.

Trattavasi della quarta edizione del riconoscimento volto alle eccellenze esistenti nel campo della comunicazione giuridica, istituito ed organizzato dal Consiglio degli Avvocati di Nola, ideato, proposto e progettato da *Impegno Forense* (il periodico di giurisprudenza ed attualità forense edito dall'Ordine degli Avvocati di Nola), col patrocinio morale del Comune di Nola ed in collaborazione con l'A.STA.F. (Associazione Stampa Forense) e il Dipartimento 25 della Scuola Burianna – Fondazione Forense di Nola. Ben illustrano il premio le parole del dott. Salvatore Esposito, Direttore Responsabile di *Impegno Forense* e Coordinatore Regionale A.Sta.F.: “Il Premio vuole essere soprattutto e in primis un riconoscimento verso tutti coloro (e sono numerosi) che, con dedizione quotidiana, hanno fatto in modo che la stampa forense potesse diventare una bella realtà editoriale nel nostro Paese. La stampa forense assolve alla funzione di diffondere e far conoscere le posizioni dell'Avvocatura sui grandi temi dell'ordinamento giudiziario, dalla separazione delle carriere in magistratura alla regolamentazione delle professioni, dal controllo attitudinario del giudice alla formazione e all'aggiornamento culturale di tutti i soggetti del processo. Le riviste forensi raccontano le esperienze vissute nelle aule di giustizia dagli avvocati, denunciano le disfunzioni del pianeta giustizia, narrano il mal funzionamento degli uffici giudiziari, criticano le riforme di facciata e quelle non ancora approvate, rivendicando l'autonomia e la libertà della funzione difensiva e denunciando tutti quei mali che segnano il tramonto della certezza del diritto, parlano della vita



della professione forense, delle iniziative degli Ordini, con proposte e dibattiti. I temi trattati dalla stampa forense non vivono solo nelle pagine delle nostre riviste, ma anche sulle colonne dei quotidiani, nei rotocalchi paludati, nelle riviste patinate, confondendosi con la cronaca quotidiana, o anche attraverso libri e saggi. Questo perché, il sapere giuridico è dotato di motu proprio e per sua stessa natura non può rimanere chiuso nelle aule di un tribunale o segregato nelle biblioteche di una università, è destinato alla collettività, a tutti cittadini della comunità nazionale e internazionale”.

L'onore è stato attribuito alla giornalista, allo scrittore, al filosofo, al regista ed alla testata forense che nella civiltà dell'informazione si sono particolarmente distinti per la qualità nella comunicazione e la diffusione dei valori della cultura giuridica.

Vediamo, nel dettaglio, le sezioni ed i soggetti in cui si è articolata la premiazione.

Per la sezione AUTORI: il Professor Aldo MASULLO, già professore ordinario di filosofia all'Università di Napoli, Direttore del Dipartimento di Filosofia dell'Ateneo federiciano, medaglia d'oro del Ministero per la Pubblica Istruzione, Deputato e Senatore della Repubblica e Parlamentare europeo, iscritto all'Albo d'Onore dell'Ordine Forense di Nola, premiato per il saggio “Piccolo teatro filosofico. Dialoghi su anima, verità, giustizia, tempo”.

Per la sezione AUTORI, SEZIONE RISERVATA ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE PER L'IMPEGNO NELLA COMUNICAZIONE GIURIDICA: la giornalista Raffaella CALANDRA, inviata di Radio 24 - Il Sole 24 ore che si occupa in prevalenza di cronaca giudiziaria, vicedirettore della Scuola di Giornalismo W.Tobagi dell'Università Statale di Milano, Cronista dell'Anno 2010, premiata per il programma “A ciascuno il suo” trasmissione d'inchiesta settimanale di Radio 24 - Il Sole 24 Ore.



Per la sezione FIGURA DELL'AVVOCATO NEI MEDIA "L'AVVOCATO SUL GRANDE SCHERMO": il regista e sceneggiatore Edoardo DE ANGELIS, autore di film, cortometraggi e documentari, premiato per il film "Perez". Perez è un avvocato d'ufficio. Poteva essere un grande uomo di legge, ma la paura lo ha fregato. Ha sempre considerato la sua condizione mediocre un efficace "riparo dall'infelicità". Quando il pericolo si insinua in casa sua, scopre fatalmente che non è così. Incalzato dagli eventi, nello strenuo tentativo di difendere la vita di sua figlia, infrange ogni regola. E ogni legge.

Per la sezione AUTORI "SENTINELLE DELLA LEGALITÀ, PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ANTIMAFIA" (l'introduzione di detta sezione è un arricchimento di questa edizione con cui si è puntato a mettere in evidenza quell'aspetto importante della comunicazione giuridica che è la educazione e la formazione alla legalità): lo scrittore Maurizio DE GIOVANNI, autore tra gli altri dei libri "Il senso del dolore", "La condanna del sangue", "Il posto di ognuno", "Il giorno dei morti", "Per mano mia", "Vipera" (Premio Selezione Bancarella 2013) e "In fondo al tuo cuore", ciclo di romanzi incentrati sulla figura del commissario Ricciardi, attivo nella Napoli degli anni Trenta, de "Il metodo del Coccodrillo" (Premio Scerbanenco), della serie dei "Bastardi di

Pizzofalcone", "Buio" e "Gelo" e di "Giochi criminali" (con Giancarlo De Cataldo, Diego De Silva e Carlo Lucarelli).

E poi ...NO!!

Per la sezione A.STA.F. ASSOCIAZIONE STAMPA FORENSE: la testata della stampa forense

## LA PAZIENZA

*"per essere diventata - in oltre trent'anni di vita - esempio maturo e compiuto di pubblicazione della stampa forense, capace di dare voce alle diverse realtà associative del Foro, senza distogliere lo sguardo vigile e attento sull'Istituzione.*

*Un modello di giornalismo forense che ha saputo coniugare comunicazione e informazione, con l'approfondimento di tematiche nuove e innovative, e assolvere egregiamente il difficile compito di fare memoria, costante e sempre attuale per le nuove generazioni, di un'eredità difficile come quella lasciata dal Presidente avv. Fulvio Croce, fulgido esempio di amore e dedizione alla Toga e di rispetto per le Istituzioni, di cui ha difeso il ruolo e la funzione, fino alle estreme conseguenze".*

Ed io ho avuto il privilegio di ritirare il premio quale componente del Comitato di Redazione della rivista e Consigliere del nostro Ordine.

La suggestiva cerimonia si è svolta mercoledì 17 dicembre 2014 presso la sede del Tribunale di Nola (val la pena di ricordare che la città è sede dell'Osservatorio

Permanente dell'Informazione Giuridica), nella prestigiosa cornice della Reggia degli Orsini.

La giornata si è svolta in due momenti: al mattino la cerimonia vera e propria preceduta dagli indirizzi di saluto dell'avv. Francesco Urraro (Presidente del Consiglio Forense di Nola), dell'avv. Geremia Biancardi (Sindaco di Nola), dell'avv. Mario Romano (Vicepresidente A.Sta.F.), del dott. Dario Raffone (Presidente vicario del Tribunale di Nola) e del dott. Paolo Mancuso (Procuratore della Repubblica di Nola), introdotta dall'avv. Giuseppe Boccia (Consigliere Segretario del COA di Nola e Direttore Editoriale de "Impegno forense" e componente della Commissione aggiudicatrice) e dal moderatore e coordinatore dott. Ottavio Lucarelli (Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Campania); al pomeriggio dapprima la proiezione, al Cinena Multisala Savoia, del film premiato "Perez" e, in chiusura, la presentazione delle vignette di Borlotto del caro collega Carmine Ambrosio, iscritto al locale Ordine, che dallo scorso numero allietano anche la nostra rivista. Concludo la cronaca di quella splendida giornata, ancora commossa, ringraziando gli organizzatori tutti, i premiati, i partecipanti e, soprattutto, i colleghi dell'Ordine di Nola, in particolare i Consiglieri, per l'accoglienza, l'ospitalità e l'amicizia di cui mi hanno fatto dono.



# Il seminario avanzato di formazione dei formatori: una sfida riuscita!

(16 e 17 OTTOBRE 2015-TORINO- PALAZZO CAPRIS)

di Alberto FRASCÀ

**I**l Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, su iniziativa della Commissione scientifica (del Suo coordinatore, Avv. Luigi Chiappero e di alcuni suoi componenti, Avv. Elena Negri ed Avv. Alberto Frascà), d'intesa con la Fondazione Fulvio Croce, che ha ospitato l'evento, ha ritenuto opportuno organizzare (nelle forme di cui si dirà) un seminario avanzato di FORMAZIONE per FORMATORI ed ORGANIZZATORI di EVENTI FORMATIVI.

Il Consiglio è andato da tempo riflettendo sulla necessità che l'Avvocatura – e nel nostro caso quella torinese – vinca una sfida nata dalle politiche europee anti-distorsive della concorrenza nel settore dei servizi professionali, provando a pensare la formazione professionale come una prospettiva necessaria di crescita, scommettendo ed investendo su tale prospettiva, sia in termini di sforzi propositivi che di dotazione di risorse.

Ovviamente ciò richiede che l'offerta formativa sia quanto più possibile "pensata e ragionata", e non solo "proposta perché dovuta", e che essa, quindi, si avvalga delle conoscenze specifiche di settore.

Così, il primo assunto di fondo che ha motivato l'ideazione e realizzazione del Seminario è che, al di là delle competenze individuali e della generosa applicazione mostrata dai Colleghi del nostro Foro negli anni, non si nasca "organizzatori di formazione" o "formatori", poiché la formazione è un insieme di technicalities. Fare/fornire formazione, infatti, comporta una professionalità in parte specifica, fatta di conoscenze, attività e strumenti atti a garantire l'efficacia del loro operato, in una società sempre più complessa ed articolata.

Il secondo assunto è che si possa fornire formazione passando, dal punto di vista di cui fruisce la formazione, da una logica in negativo (devo formarmi) ad una in positivo (voglio formarmi), con correlativa incenti-

vazione di chi si aderisce all'offerta formativa (come da indicazioni del regolamento nazionale: dalla certificazione che l'Ordine dovrebbe rilasciare, alla possibilità di permanere nelle "liste" di settore).

Per il Consiglio, conseguentemente, è divenuto viepiù chiaro che la prescrizione normativa di un dovere di formazione ed aggiornamento per ciascun avvocato, volto a tutelare l'affidamento della collettività e della clientela, nonché la correttezza e la qualità della prestazione professionale, comporti la necessità che sia fornita in concreto un'offerta formativa adeguata alle esigenze degli iscritti all'Albo, che sono numerose e diverse tra loro (anche per materia, livello, anzianità professionale), ancor più se si pone mente all'avvenuta introduzione delle specializzazioni ed ai relativi percorsi formativi, previsti e regolamentati.

Conseguentemente è apparso sempre più opportuno che chi organizza la formazione e vi si dedica nell'ambito di corsi, seminari, singoli incontri nelle diverse fasi ideative, di preparazione, organizzative e di accreditamento, non si avvalga esclusivamente del sapere e dell'esperienza individuale maturati e della propria disponibilità a trasmetterli, ma che sia posto in condizione di saperli coniugare con una necessaria conoscenza della metodologia e delle tecniche della formazione per adulti (cosiddetta andragogia), idonee a far acquisire i saperi, le abilità e i comportamenti che devono far parte del bagaglio di un avvocato qualificato.

Partendo da tali presupposti il Consiglio ha deciso di offrire ad una sessantina di Colleghi, individuati in funzione del ruolo da ciascuno di loro rivestito (che implicava un impegno nell'attività della formazione professionale), un'occasione finalizzata a gettare le basi per garantire un salto di qualità, proprio alla luce di quanto previsto dalla nostra Legge Professionale, dal nuovo Regolamento del CNF (n°6/2014) e dalle recenti modifiche apportate a fine luglio 2015.

In particolare, l'invito a manifestare interesse per il seminario "avanzato" è stato rivolto ai soggetti istituzionali responsabili dell'organizzazione dell'offerta formativa ed ai soggetti del mondo associativo forense che vi contribuiscono significativamente (soprattutto con l'offerta formativa specialistica), nonché ai soggetti responsabili della vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo e del rilascio dell'attestato di adempimento della formazione continua spendibile dall'iscritto (e da pubblicarsi sul sito web del COA).

L'invito è stato inoltre esteso ai Consiglieri dell'Ordine di Pinerolo, onde non privare di concreta rappresentanza, in questo ambito specifico ed in questa fase transitoria, gli iscritti di quel Foro nonché, per conoscenza, ai Presidenti degli altri Ordini del Distretto, affinché valutassero, unitamente ai Responsabili e Commissioni della formazione continua, Scuole locali ed altri soggetti coinvolti, l'organizzazione di un evento analogo in altre sedi del distrettuale.

A tutti i gli iscritti che avessero confermato la presenza sono stati anticipatamente distribuiti, on-line, una serie di contributi formativi, da esaminare come pre-requisito alla partecipazione; sin dalla lettera di invito, inoltre, sono stati dettagliati sia il Programma dell'intero evento, che gli obiettivi formativi che ci si proponeva di raggiungere nonché le modalità di svolgimento del corso.

Il Seminario si è quindi svolto nel pomeriggio di venerdì 16 ottobre (ore 14-19) seguito da un aperitivo/cena e nella mattinata di sabato 17 ottobre (ore 9-13), alla presenza effettiva di una sessantina di iscritti e di alcuni osservatori provenienti da Ivrea e dal Triveneto.

Il seminario è stato incentrato su 3 momenti essenziali:

**I° l'incontro con il prof. avv. Giovanni Pascuzzi autore del volume "Avvocati formano Avvocati" - Il Mulino 2015 -** che ha affrontato alcuni aspetti relativi alla comunicazione del sapere, del saper fare, del saper essere un buon avvocato, con specifico riferimento alle tecniche e metodologia più efficaci nei diversi momenti e livelli della formazione destinata ad adulti e professionisti. In particolar modo, il Prof. Pascuzzi, partendo dalla constatazione che molti sono gli avvocati che si occupano – a vario titolo – di formazione degli aspiranti professionisti ed all'aggiornamento dei colleghi ha iniziato ad "insegnare un metodo per insegnare" a diventare e a continuare a essere dei bravi avvocati. L'intervento ha posto l'accento, ha sottolineato ed ha meglio approfondito alcuni dei punti chiave delle tecniche e metodologie di formazione (e, correlativamente, dell'apprendimento) così da poter consentire di erogare una formazione realmente efficace in quanto idonea a far acquisire i saperi e le abilità che devono far parte del bagaglio di un avvocato/formatore.

**II° l'"intervista" alla Consigliera del CNF Francesca Sorbi sugli aspetti più rilevanti e problematici del Regolamento e delle sue recenti modifiche.** Incalzata dalla Collega Elena Negri si è svolta un'intervista semiseria durante la quale il Consigliere Sorbi ha provato a rispondere alle seguenti domande: Cos'è formazione e cos'è aggiornamento? Quali sono i parametri per valorizzare un evento formativo? Quali sono le valutazioni che si debbono fare nel accreditare un evento formativo? Quali sono i dati valutativi che emergono dal regolamento? Come si deve predisporre un P.O.F.?



**III° il confronto sull'esperienza dei soggetti protagonisti dell'offerta formativa torinese attraverso dei workshop creativi di gruppo, seguiti da un confronto collettivo, nonché da brevi presentazioni di esperienze-simbolo, positive e negative, realizzate in ambito locale.**

Quanto alla scansione delle fasi e tempi di lavoro, il venerdì si è avuta dalle 14.00 alle 14.30 l'accoglienza dei partecipanti, l'auto-presentazione dei relatori e quella degli organizzatori.

Tal le 14.40 e le 16.10 si sono avuti i due interventi "frontali" del Prof. Giovanni Pascuzzi (con video-proiezione di slides) e dell'Avv. Francesca Sorbi.

Tra le 16.20 e le 16.50 si è svolto un coffee break e la successiva divisione dei partecipanti nei 4 gruppi di lavoro, di cui tre omogenei per esperienza formativa dei membri (associazioni, area civile, penale ed amministrativa), coordinati dai Colleghi Elena Negri, Simona Grabbi, ed Antonio Verrando, tutti membri della nostra Commissione Scientifica, oltre al quarto più istituzionale (composto dai Consiglieri del COA di



*Ernesto Morales  
Golondrinas en el bosque - 2013 - cm40x80 - olio su tela*

Torino, da membri del Consiglio di disciplina e dagli osservatori), coordinato da chi scrive e dalla Consigliera Francesca Sorbi.

I lavori dei gruppi hanno occupato la restante sessione pomeridiana, dalle ore 16.50 alle 19.00, secondo il seguente programma: (i) aut-presentazione dei partecipanti (nome di battesimo; la ragione per cui sono venuto all'evento); (ii) esame critico di una serie di iniziative formative del passato; (iii) costruzione di un evento di formazione e/o di aggiornamento, a partire dall'idea, per transitare alla locandina di presentazione; (iv) nomina di un rapporteur del gruppo (in vista della plenaria del giorno successivo) e sintesi scritta dei lavori del gruppo.

Si sono poi avuti (tra le 19.10 e le 19.30) brevi indirizzi di saluto del Presidente del COA Avv. Mario Napoli e della Presidente della Fondazione Fulvio Croce, Avv. Emiliana Olivieri; a seguire si è svolto l'aperi-cena conviviale e la fine della sessione.

I lavori sono poi ripresi Sabato 17 ottobre con l'accoglienza dei partecipanti (8.30 – 8.50) cui sono seguiti i rapporti dei lavori di ciascun gruppo - 6/7 minuti a gruppo -, dalle 9.00 alle 9.30 ed il conseguente dibattito plenario sui lavori seminariali svolti sino a quel momento (9.30 – 10.00).

Dopo un breve coffee break (10.00 – 10.30) si è avuta la riunione dei partecipanti nella sala della plenaria e la presentazione pubblica, da parte di alcuni Colleghi (Avv. Cesarina Manassero/Avv. Mauro Manassero, Avv. Alessandro Re ed Avv. Alberto De Sanctis) di esperienze simbolo, per casi positivi e negativi (10.30 – 11.10).

Anche questa sessione si è conclusa con un dibattito plenario, ricchissimo di stimoli, cui è seguita la sintesi finale dei lavori affidata al Prof. Giovanni Pascuzzi, che ha generosamente presieduto allo svolgimento dell'intero evento formativo.

I partecipanti sono stati quindi invitati a compilare - in sede - e a

consegnare subito il Questionario di valutazione (11.45 – 12.15).

Dopo la raccolta dei questionari si è proceduto al saluto ai partecipanti ed alla consegna a ciascuno di loro del citato volume del Prof. Avv. Giovanni Pascuzzi.

Il seminario, che la sua stessa configurazione prevedeva la partecipazione obbligatoria e necessaria ad entrambe le mezze giornate, ha visto la costante presenza, in effetti, della maggior parte degli iscritti.

La lettura ragionata dei questionari di valutazione svolta nei giorni successivi ha consentito di verificare l'altissimo gradimento riscontrato tanto dagli interventi formativi proposti che dalla formula (che ha alternato sessioni più tradizionali in modalità "frontale" ad altre di workshop ed apprendimento cooperativo).

Infine, sempre la lettura dei questionari ha consentito di verificare il raggiungimento del duplice obiettivo formativo che il Consiglio si proponeva: (i) da un lato, fornire nuove conoscenze e fa acquisire diverse modalità finalizzate a garantire una più utile ed adeguata offerta formativa agli iscritti, (ii) dall'altro, gettare le basi per l'attività futura creando maggiori sinergie tra CNF, COA, Scuola Nazionale Forense e Associazioni forensi, finalizzati ad un'offerta più strutturata, partecipata e con adeguati strumenti e risorse.

Tale ultimo aspetto, in particolare, è emerso con chiarezza da molteplici interventi della seconda sessione plenaria del sabato mattina: il che consentirebbe di concludere dicendo che l'esperienza ha costituito non certo un punto di arrivo nel percorso di crescita formativa del nostro ordine, quanto di partenza, per nuove e progressive iniziative, viepiù strutturate.



# A proposito del processo civile telematico

## QUINDICI ANNI DI PROCESSO CIVILE TELEMATICO: UN "PIANO SEQUENZA"

di Pietro CALORIO e Daniele LUSSANA

**I**l primo provvedimento del legislatore italiano in tema di processo telematico è stato il Decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 ("Regolamento recante disciplina sull'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti"), che, pur avendo una natura quasi solo programmatica, segnava la direzione della progressiva informatizzazione dell'amministrazione della giustizia.

Direzione che, volenti o nolenti, dobbiamo considerare definitiva: i colleghi che abbiano partecipato ai vari convegni ed alle altre occasioni ufficiali e ascoltato i rappresentanti del Ministero, possono confermare come il messaggio veicolato sia stato, sin dal principio, che "non si torna indietro".

Del resto, che "il PCT rappresenta[ss]e] una scelta di fondo dell'amministrazione della giustizia dalla quale non è pensabile tornare indietro" è affermazione già contenuta in un documento ufficiale del 2004, ad opera del "Comitato di Progetto" sul Processo Civile Telematico.

A distanza di circa quindici anni dal primo timido riferimento al "processo telematico", e all'indomani delle prime notizie sul processo amministrativo telematico, l'unico ufficio giudiziario di rilievo a rimanere ancora quasi totalmente estraneo al PCT è il Giudice di Pace.

In ogni caso, e con licenza parlando, vogliamo tentare di descrivere attraverso quella che in linguaggio cinematografico è una "modulazione di una sequenza (un segmento narrativo autonomo) attraverso una sola inquadratura, generalmente piuttosto lunga" (un "piano sequenza" appunto), un'esperienza che viene spesso analizzata esclusivamente nei suoi aspetti numerici o sotto profili personalistici ed emotivi. Tali due aspetti sono infatti eccessivamente fuorvianti, specie se utilizzati per fini meno

che nobili, e di certo non possono avere peso in quella che tenta di essere un'analisi, se non scientifica, quantomeno obiettiva.

Il dato inerente il numero di depositi, che dovrebbe avere rilevanza puramente statistica, è stato, ad avviso di chi scrive, troppo spesso utilizzato per fini autocelebrativi, piuttosto che per indicare un *trend*. Per ciò che attiene, invece, all'aspetto emotivo, l'insoddisfazione tipica delle libere professioni nei confronti di qualunque imposizione o - persino - novità è nota e comprensibile, quantomeno in un periodo in cui l'avvocato si sente spesso, non necessariamente a torto, parte lesa. Parimenti comprensibile è la strumentalizzazione di tale predisposizione da parte di determinate associazioni di categoria che, pur di raccogliere consensi, hanno in varie forme e termini bollato il PCT come l'"ennesima vessazione" a cui gli avvocati sono stati sottoposti.

Comprensibile, come detto, ma non condivisibile, in quanto il giudizio emotivo sull'intrusione della tecnica nella professione è troppo spesso connotato dall'ignoranza di ciò che si pretende di criticare.

"Se ne parli male purché se ne parli" potrebbero dire gli estimatori dell'informatica (e non neghiamo di esserlo), ma la considerazione più corretta è che il PCT che abbiamo è questo, e, sia che si voglia migliorarlo, sia che si voglia semplicemente sopravvivere come avvocati del nuovo millennio, dobbiamo necessariamente, e prima ancora di giudicare, conoscerlo.

Non occorre né essere fini giuristi, né storici del diritto, per concludere che le attuali imperfezioni della normativa sul PCT derivano dal fatto che sia le istituzioni che l'avvocatura si sono sino ad ora relate con il fenomeno (la sempre maggiore diffusione e pervasività della tecnologia) con scetticismo e con un malcelato atteggiamento di superiorità, senza farsi parte attiva o, almeno, cosciente, del cambiamento.

Corollario di quanto precede è che il giurista e il politico si sono trovati ad affrontare nozioni (tecniche) a loro quasi ignote, per lo più a causa di enormi *gap* di carattere essenzialmente culturale. Non è un segreto che la preparazione della gran parte dei giuristi circa gli strumenti informatici sia pesantemente deficitaria: si tratta di un "mondo" estraneo al percorso formativo e alla stessa *forma mentis* tradizionali, il rapporto con il quale è dominato da repulsione mista a frustrazione, peraltro - diversamente da quanto ci si potrebbe aspettare - in maniera anagraficamente verticale (quindi non solo presso i "meno giovani").

Ecco allora che, dopo che il legislatore comunitario ha imposto al nostro paese di adottare strumenti tecnologici per ridurre l'arretrato del nostro sistema giudiziario (e il legislatore italiano, dopo anni, ha obbedito), la classe forense si è trovata per l'ennesima volta divisa, mentre le istituzioni forensi hanno a propria volta subito il cambiamento, alimentando la sensazione che al loro interno allignasse, riguardo all'innovazione, un sentimento ondivago, poco convinto.

Escludendo infatti le iniziative proattive per "fare rete" e l'impegno dei Colleghi della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense (FIIF), pare infatti che la categoria possa essere con buona approssimazione divisa in due categorie: la porzione assai consistente di avvocati autodefinitisi "medio-bassi", che insorge; l'avvocatura solo leggermente più "alta" che (talvolta pilatescamente) risolve la situazione delegando gli incumbenti telematici, ritenuti dequalificanti, a personale di segreteria, a volte assunto *ad hoc*, o ad altra "carne

da cannone".

Sulla scorta però delle ultime novità legislative, entrambi gli approcci sembrano inadeguati, impulsivi o comunque poco ponderati.

Su un piano pratico, il PCT pone questioni organizzative radicali che mai prima d'ora l'avvocato era stato costretto ad affrontare: l'applicazione della tecnologia ad una qualunque realtà produttiva impatta in maniera profonda sull'assetto e gli schemi che caratterizzano l'attività lavorativa quotidiana e, quando tale applicazione diventa in una certa misura obbligatoria, costringe a ripensare la professione secondo logiche diverse da quelle prettamente artigianali cui siamo stati abituati, fin dal nostro ingresso nella professione.

Può anche essere vero che dotarsi di una casella PEC, di un dispositivo di firma digitale, del *software* per la consultazione dei registri di cancelleria e per i depositi e di un elaboratore elettronico non antidiluviano possa rappresentare un costo (peraltro, a, ben guardare, di poche decine di euro nei primi tre casi, e di qualche centinaia, peraltro *una tantum*, nel secondo).

Tuttavia non è forse doveroso, per il professionista, dotarsi di strumentazione e di presidi organizzativi adeguati al ruolo che ricopre? Non è forse quanto noi stessi pretendiamo da parte degli altri professionisti cui noi ci rivolgiamo (i medici, gli architetti, gli artigiani...)? Potrà anche essere spiacevole approfondire aspetti *de minimis* inerenti le modalità e i formalismi dei depositi telematici (fastidio peraltro spesso condiviso dai magistrati e dai funzionari di cancelleria), ma conoscere tali aspetti, siano essi legati al processo, all'edilizia, o

ai concorsi pubblici, o al processo amministrativo... non fa forse parte dell'attività propria dell'avvocato? Non si estrinseca forse anche in questo il nostro "dovere di competenza"?

Se questi sono gli aspetti tedianti, occorrerebbe in ogni caso domandarsi se gli stessi non siano compensati dalle opportunità presentate dalla progressiva modernizzazione degli aspetti materiali del processo.

L'informatica è infatti forse l'unica strada che permette all'avvocato di risparmiare denaro e soprattutto recuperare la risorsa più preziosa, e cioè il tempo: tempo che (al netto di un investimento iniziale) può essere reinvestito anche, ma non solo, per fare (davvero) gli avvocati, finalmente a scapito dell'attività procuratoria, che attraverso i nuovi strumenti può essere assai razionalizzata... per lavorare (magari non di meno ma) certamente meglio.

Il tempo, che quando viene calato nel contesto del mondo della giustizia diventa un fattore imprevedibile (qualcuno sa veramente prevedere la durata di un processo?), potrà così tornare ad essere un parametro almeno parzialmente governabile.

Preso atto che, nella società moderna, le informazioni ormai transitano e le transazioni si perfezionano in tempo reale, dematerializzate (senza supporti fisici) e delocalizzate (la collocazione spaziale del soggetto ha sempre meno importanza), non si può seriamente pretendere che a tali meccaniche resti estranea solo e soltanto l'amministrazione della giustizia.

È un assurdo difficile da giustificare, prima di tutto con il Cliente, che ancora oggi la gran parte delle incombenze materia-

li del “sistema giustizia” vengano espletate, da chiunque (giovane e meno giovane), con l’utilizzo dei medesimi metodi e strumenti di sessant’anni fa. Il fatto che qualcosa, negli ultimi anni, abbia iniziato a cambiare (e, riteniamo, non in peggio), non deve quindi essere guardato con diffidenza.

A titolo d’esempio, evitare innumerevoli accessi in cancelleria per verificare la concessione di un’in-giunzione o lo scioglimento di una riserva è stata una conquista epocale, che rende tollerabile qualsivoglia difficoltà legata al PCT.

D’altronde, la possibilità di ridurre gli accessi in cancelleria per incumbenti spesso relegati proprio ai soggetti “deboli” dello studio legale (dipendenti, praticanti o collaboratori di giovane acquisizione alla categoria forense) dovrebbe consentire proprio all’avvocato “medio-basso” di recuperare la distanza, in termini di competitività sul mercato, rispetto al collega più “fortunato” o strutturato.

Nella prospettiva dell’avvocato “affermato”, per contro, la nuova prospettiva portata dal PCT permette il recupero di tempi per lo studio legale nel suo complesso, consentendo la riallocazione del personale a mansioni caratterizzate da maggior valore aggiunto.

Per l’avvocato “giovane”, poi, il ricorso alla tecnologia è l’unica possibilità per rendere efficiente la propria attività con costi minori. Essere competitivi, oggi, è anche un fatto tecnologico, e il professionista deve “tenere il passo” delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici.

Lo scenario attuale delle interazioni telematiche tra amministrazione giudiziaria da un lato, e professionisti e privati dall’altro, prevede che questi ultimi, dotati di propria firma digitale, possano accedere direttamente ai registri di cancelleria nei procedimenti in cui sono costituiti a mezzo di difensore attraverso il c.d. “Portale dei Servizi Telematici”, *bypassando* il difensore stesso: lo Stato e la società ci chiedono di essere pronti a questo... lo siamo davvero?

Il deposito degli atti in via telematica, nonché l’ormai consolidato concetto di “domiciliazione digitale” rappresentato dalla PEC, fanno venire meno (salvo che per casi limite) la necessità di domiciliarsi presso altri Colleghi per le cause fuori circoscrizione o distretto, con indubbio vantaggio per il proprio assistito (anche se forse, egoisticamente, con un po’ di dispiacere per una “fetta” di lavoro che se ne va e di nostalgia per il domiciliatario tanto “caro”... aggettivo volutamente duplice).

La progressiva informatizzazione della Giustizia rende insomma necessariamente più trasparente la stessa attività dell’avvocato, inducendo professionista e assistito a recuperare (quasi *obtorto collo*) l’aspetto fiduciario del loro rapporto. E ciò perché l’avvocato, in fondo, non è più il solo e unico depositario dell’informazione sui procedimenti giudiziari.

Il potere di attestare la conformità degli atti ai relativi originali, da pochissimo tempo attribuito al difensore (art. 16-*decies* D.L. 179/2012), pare un’importan-

te inversione di rotta rispetto all’erosione della fiducia sociale nell’avvocato, così come della rilevanza della sua funzione anche in termini pubblicistici, che è stata palpabile negli ultimi decenni. Da ultimo, la facoltà di notificare gli atti giudiziari a mezzo PEC non può che essere vista come un’opportunità, e per una volta non un obbligo, per il professionista.

Coglie forse nel segno, peraltro, la critica di chi afferma che le modalità con le quali è stato realizzato il processo telematico sono in gran parte discutibili, e che lo strumento è tuttora assai perfezionabile.

Tuttavia, condividere serenamente esperienze e soluzioni è di primaria importanza per traghettare la nostra professione verso un futuro realmente credibile, per noi stessi e per la collettività. Aprendo l’angolo visuale, e pur nella consapevolezza che qualsiasi novità non sarà mai la panacea dei mali della Giustizia, l’applicazione degli strumenti informatici e telematici all’attività giudiziaria, attraverso l’impegno, lo spirito di servizio e la cooperazione di tutti gli “attori” del processo (avvocati, magistrati, personale di cancelleria), è il compimento un deciso passo verso un suo riavvicinamento alle dinamiche socio-economiche del Paese ed in ultima analisi al cittadino, gli interessi del quale devono costituire, oggi più che mai, riferimento primario e indefettibile del lavoro di tutti gli operatori giudiziari.

# PANORAMICA SULLE TECNOLOGIE E SULL'EVOLUZIONE DEL PROCESSO TELEMATICO VISTA DALLO SPORTELLO TELEMATICO DELL'ORDINE DOPO QUATTRO ANNI DI PCT (2011-2015)

di Paolo Lorenzo LORENZIN

**N**el maggio 2011, nasceva lo Sportello Telematico dell'Ordine degli Avvocati di Torino, inserito all'interno dell'Ufficio Processo Civile Telematico (PCT) del Tribunale; la data di costituzione di questo punto di assistenza non era casuale e coincideva con l'introduzione della prima forma d'invio telematico di biglietti di cancelleria da parte degli Uffici Giudiziari (D.M. 19/11/2010 emanato ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.L. 112/2008). Tali biglietti non venivano recapitati sulla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) ma in un'area riservata interna al Punto di Accesso, di seguito denominato PdA (volendo essere precisi in una casella PEC interna al PdA definita CPECPT). Chi non aveva la "chiavetta" (dispositivo di identificazione e firma digitale), non potendo accedere al PdA, non avrebbe avuto la possibilità di consultare tali biglietti che, alternativamente, gli venivano resi disponibili in forma cartacea presso le Cancellerie.

Tutti i civilisti ebbero pertanto la necessità di comprare la famosa chiavetta e la richiesta di questo "nuovo" strumento fu così cospicua che alcuni rivenditori ne rimasero sprovvisti. Subito si sollevarono i primi interrogativi: ma dove acquistarla, come usarla, a cosa sarebbe servita, sarebbe stato meglio il modello arancione o quello grigio e poi ci si sarebbe dovuti iscrivere al PdA e perché non avrebbe potuto continuare ad arrivare l'Ufficiale Giudiziario in studio.

La Commissione Informatica dell'Ordine, già dal 2010, aveva avviato i corsi sul PCT e sul PDA (tutto il materiale a cura della Commissione sui corsi e relative statistiche è reperibile sul sito <http://www.avvocatitelematici.to.it/formazione.php>), ma la richiesta di assistenza in quei mesi del 2011 fu davvero consistente. Ricordo le code fuori dall'Ufficio PCT "depositario" di questo nuovo sapere.

Appena si iniziava a districarsi con questo nuovo automatismo intervenne un Decreto della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia (DGSIA) (<http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Decreto4novembre2011.pdf>) con il quale si dispose che, dal 19 novembre 2011 (si noti che erano passati appena 6 mesi dal D.M. 19/11/2010), tutte le notificazioni sarebbero state recapitate al difensore direttamente sulla propria casella PEC e non più sulla area personale interna PdA (CPECPT). Quando ripenso a quel primo sistema di notificazione, mi sembra di parlare di un secolo fa: ultima traccia di quel primo ibrido è la sezione "Casella" del PdA, che contiene i primi 6 mesi di notificazioni telematiche da voi ricevute.

Dal 19 novembre 2011, pertanto, la casella PEC divenne (e tuttora lo è) l'unico canale di ricezione delle notificazioni di cancelleria. Ovviamente, dato il cambiamento del canale di comunicazione, si ripresentarono tali quali gli stessi dubbi e quesiti: come attivare la PEC, come usarla, "mi ero appena abituato a leggere le notificazioni sul PdA quelle che una volta l'Ufficiale Giudiziario mi lasciava in studio". Partì pertanto, per chi non lo aveva fatto in precedenza, la corsa ad attivare la casella PEC.

Dopo le comunicazioni di cancelleria il legislatore volse la propria attenzione al deposito telematico degli atti processuali presso i Tribunali, che fu introdotto prima in forma facoltativa per poi diventare obbligatorio (dal 30 giugno 2014), alle notifiche Penali telematiche a mezzo PEC, sperimentate prima a Torino, poi successivamente estese anche altrove e infine all'obbligatorietà del deposito telematico degli atti del processo presso le Corti d'Appello (giugno 2015). Alla PEC, al PdA e alla chiavetta si aggiunse un nuovo strumento telematico: il redattore atti e il meccanismo delle 4 PEC per essere certi del buon esito di un deposito effettuato.

Il tutto è stato arricchito da un rincorrersi di D.L., D.M., specifiche e regole tecniche, vademecum, protocolli, circolari, interpretazioni e giurisprudenza in merito, la cui rapida evoluzione mette in crisi non solo gli utenti finali, ma, talvolta, anche chi eroga assistenza e formazione.

Le difficoltà emerse in questi quattro anni sono sicuramente molteplici, sono stati introdotti tanti nuovi strumenti tecnologici quali la PEC, la firma digitale, il redattore atti e il PdA, che hanno richiesto l'acquisizione di nuove competenze e metodologie di lavoro.

Ho potuto constatare che spesso la difficoltà sta nel riuscire a identificare chi sia l'interlocutore a cui rivolgersi a fronte di un problema, ad esempio: se un deposito telematico non va a buon fine dove va ricercata la causa del problema: nella chiavetta, nella PEC, nel redattore o nell'Ufficio Giudiziario.

Purtroppo, o per fortuna (dipende da che punto di vista si vuole vedere la questione), il mondo della Giustizia è passato, nel giro di meno di una decina d'anni, dalla carta e dai timbri alle PEC, alle firme digitali e alle "coccarde". Il cambiamento è stato repentino, considerando che per decenni (forse più che decenni) gli Avvocati (come i Giudici e i Cancellieri) avevano operato pressoché sempre con le stesse prassi e metodologie che non avevano nulla a che fare con l'impalpabilità del telematico e che invece erano saldamente legate alla carta e alla sua fisicità. Ovviamente, questa profonda "rivoluzione" ha colpito sia l'avvocatura sia la magistratura sia le cancellerie.

Da un punto di vista tecnico, queste "giovani" tecnologie introdotte nel Processo Telematico, così come i sistemi informatici legati a esse, non potranno che essere migliorate in affidabilità, ef-

ficienza e fruibilità. I meccanismi, a oggi, più o meno laboriosi, per l'apposizione o la verifica di una firma digitale o per un deposito telematico saranno sicuramente resi più semplici ed intuitivi e nel contempo ci saremo abituati a usare questi strumenti nel quotidiano.

Premesso che la tecnologia si evolve sempre più velocemente, il mio augurio è - ora che la macchina del PCT è partita - che gli interventi normativi siano frutto di un'ampia progettualità e non tesi semplicemente a risolvere problematiche contingenti. Sarebbe auspicabile che tali interventi fossero mirati a un miglioramento del sistema e non al suo stravolgimento. Delineato questo quadro, risulta fondamentale continuare a tracciare e seguire un percorso di crescita tecnologico, formativo e di assistenza, che coinvolga trasversalmente tutti gli "operatori" del mondo della Giustizia.

*Ernesto Morales*

*Equinozio - 2015 - olio su tela - cm50x100*





# La IX Conferenza Nazionale dell'Avvocatura. Per un nuovo governo della giustizia. Avvocati, Cittadini e Impresa: un'Alleanza per il rilancio dell'Italia

## UN BILANCIO SULLA CONFERENZA

di Giorgio MARPILLERO

**D**al 26 al 28 novembre scorsi, Torino ha ospitato la IX Conferenza Nazionale dell'Avvocatura, organizzata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura sul tema: *"Per un nuovo governo della giustizia". Avvocati, Cittadini e Impresa: un'Alleanza per il rilancio dell'Italia.*

La Conferenza è il fondamentale appuntamento di medio tempore tra i congressi nazionali (in questo caso l'ultimo di Venezia e il prossimo di Rimini), occasione che consente all'Avvocatura un generale bilancio sullo stato della giustizia, particolarmente importante quest'anno per le possibili significative riforme messe in agenda dal Governo.

Per riepilogare i tre giorni di discussioni e confronti, vorrei iniziare riferendo di iniziative apparentemente estemporanee ma, in realtà, fondamentali: il premio che l'OUA ha assegnato al collega tunisino avv. Abdelaziz Essid, il premio che l'OUA ha assegnato alla memoria del collega milanese avv. Lorenzo Claris Appiani, il riconoscimento che la Conferenza ha tributato al collega curdo avv. Tahir Elci.

Nella seconda giornata di lavori, l'OUA ha consegnato ad Abdelaziz Essid il quadro di un artista pugliese raffigurante un albero d'ulivo, simbolo di pace e fratellanza, per premiare il collega tunisino che è membro del cosiddetto "Quartetto del Dialogo" insignito quest'anno del Premio Nobel della Pace. Nel suo coinvolgente intervento il collega Essid ha ricordato come, nelle fasi critiche della rivoluzione tunisina, l'Avvocatura abbia avuto una coraggiosa presenza dettata dalla profonda convinzione che *"il nostro cliente, il cittadino, va sempre difeso, non solo nei tribunali ma, se necessario, anche nelle strade"*.

Quello del collega Essid è stato un appassionato richiamo alla vocazione dell'Avvocatura quale baluardo dei diritti e della stessa democrazia.

Il premio dell'Oua è stato attribuito anche alla memoria del giovane collega avv. Lorenzo Claris Appiani, una delle vittime della strage avvenuta nel Palazzo di Giustizia a Milano lo scorso aprile. Un drammatico episodio che dimostra come, in periodi di profonda crisi economica, l'attività giurisdizionale sia terreno ove il disagio sociale ed esistenziale si può manifestare anche in forme cruenti.

Ritirando il premio, la madre di Lorenzo Claris Appiano, anch'ella nostra collega, ha ricordato con orgoglio la professione del figlio ed ha richiamato l'Avvocatura ad una maggiore fierezza per l'attività che quotidianamente svolge.

Infine, l'ultimo giorno, nel corso dell'assemblea è giunta la ferale notizia del barbaro assassinio del collega curdo Tahir Elci, Presidente dell'associazione degli avvocati di Diyarhakhir, un nuovo crimine contro tutta l'Avvocatura impegnata a garantire il rispetto della legalità e la tutela dei diritti fondamentali.

Venendo ai lavori, è impossibile riassumere quanto è stato dibattuto, dai 1000 avvocati iscritti alla Conferenza, nel corso dei tre fittissimi giorni della Conferenza.

Oltre al dibattito assembleare, sono state organizzate tavole rotonde sui principali argomenti: il sistema carcerario tra diritto alla sicurezza e finalità di recupero sociale; la necessità di fornire ai cittadini ed imprese un servizio giustizia più accessibile e meno burocratico; il problema del governo del sistema giustizia; la necessità di un patto tra gene-

razioni per il futuro dell'Avvocatura; il ruolo dei Consigli dell'Ordine nel futuro dell'Avvocatura. Argomenti sui quali si sono confrontate le voci più competenti ed autorevoli della politica, dell'impresa, della società civile, del Governo, della Magistratura e dell'Avvocatura nelle sue diverse espressioni istituzionali ed associative.

Particolarmente partecipati i focus tematici, pragmatici laboratori di discussione ma soprattutto di proposta sulle più rilevanti emergenze: il processo civile e la rivoluzione digitale; il patrocinio a spese dello stato; il riassetto della geografia giudiziaria; la riforma del processo tributario; il futuro della Magistratura Onoraria; il ruolo dell'Avvocatura nella negoziazione assistita e nelle ADR; l'opportunità dell'utilizzo dei fondi europei; le sfide al femminile per il futuro dell'Avvocatura. Forum che hanno prodotto elaborati, contributi e mozioni di prossima pubblicazione da parte dell'OUA.

Apparentemente non può non esserci un particolare nesso tra i due momenti che ho richiamato: la riflessione sul coraggio ed il sacrificio colleghi Essid, Claris

Appiani e Tahir Elci da un lato; le discussioni su questioni, talora prettamente normative, dall'altro. In realtà non è stato così, perché, in modo giusto e fecondo, le prime hanno orientato le seconde.

In buona misura i valori di indipendenza e di autonomia da ogni potere, valori per i quali il collega Tahir Elci è stato assassinato, possono e devono indirizzarci verso le migliori scelte su questioni quali il "socio di capitale".

L'appassionato elogio del collega Essid, per quell'Avvocatura che sa essere baluardo di uno stato democratico, ci rammenta la necessità di un costante impegno nel garantire ai cittadini l'effettivo accesso alla giustizia ed ai meno abbienti un reale patrocinio a spese dello stato. Ed infine, le commoventi parole della mamma del collega Claris Appiani sono state un preciso richiamo per una Avvocatura consapevole e fiera del proprio ruolo nella giurisdizione e nella società.

Sia per lo spirito che l'ha animata sia per le decisioni assunte, la IX Conferenza Nazionale dell'Avvocatura è stata una importante tappa nel percorso di maggiore presenza e maggiore capacità propositiva che l'Avvocatura ha

intrapreso.

Ovviamente molti sono ancora gli ostacoli ed i problemi irrisolti. Il più grave, forse, è la persistente difficoltà nel coinvolgere i colleghi più giovani. Problema certamente avvertito dall'Oua, che ha dedicato una tavola rotonda al tema "Patto tra generazioni. Una sfida per il futuro dell'Avvocatura". Problema esemplarmente affrontato dal Consiglio dell'Ordine di Torino che ha deliberato un sostanzioso contributo per i primi trenta giovani avvocati (infraquarantenni) iscritti alla Conferenza. Ma molto di più, può e deve essere fatto per sottrarre i più giovani colleghi da una deriva individualista.

Il problema più urgente è la cronica incapacità dell'Avvocatura ad esprimersi unitariamente, con la conseguente sua minore incisività verso esterno. Al di là dei buoni propositi, che tutti manifestano, non sono adeguatamente definite o non sono adeguatamente rispettate le diverse competenze di CNF, OUA, Cassa Forense, Ordini ed Associazioni. Un problema che va affrontato e risolto prima del prossimo Congresso Nazionale di Rimini.

## RIDARE CENTRALITÀ POLITICA ALL'AVVOCATURA

di Mirella CASIELLO

**G**li avvocati italiani, oltre 200 mila professionisti, insieme con le loro rappresentanze politiche, istituzionali e associative, da anni subiscono decine di riforme procedurali, organizzative, tagli degli uffici giudiziari, aumento dei costi e compressione dell'accesso al sistema giustizia, limitazione del diritto di difesa tanto nel penale quanto nel civile.

Una situazione difficile, spesso accompagnata da un'assenza di dialogo con i ministeri di tutti gli schieramenti, tecnici o politici; mancanza di dialogo a volte favorita dai nostri stessi errori e dalla mancanza di una vocazione unitaria della categoria.

Serve una giustizia veloce ed efficiente, non sommaria e approssimativa.

In Italia siamo lontani da questo obiettivo e nelle aule dei tribunali si respira una evidente frustrazio-



ne, una rabbia silenziosa e sofferta; e intanto cresce esponenzialmente nell'opinione pubblica la sfiducia nei confronti della nostra macchina giudiziaria. Il costante riferimento dei media alla lunghezza dei processi e all'arretrato, i richiami nei rapporti internazionali, così come gli ammonimenti dell'Unione europea, hanno prodotto una legislazione farraginoso e di emergenza che non ha sortito risultati concreti, anche perché molti provvedimenti sono stati fatti senza interpellare gli avvocati che quotidianamente frequentano le aule dei tribunali, senza tener conto dell'effetto domino che la modifica di ogni norma produce nel quadro complessivo. Non si possono affidare le riforme a chi da anni non sta in prima linea.

Sono stati contrapposti gli interessi dei cittadini e delle imprese, con una costante, e preoccupante, attenzione del legislatore a proposte che tendono a definire una giurisdizione di serie A, costruendo corsie preferenziali per le imprese, e di serie B per i cittadini, nei confronti dei quale sono proliferati gli sbarramenti al libero accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti.

A volte si è addirittura consentito di subordinare le norme di procedura a criteri meramente economici. Il Mef, spesso, è intervenuto sulla giustizia, sconfinando nelle prerogative del ministero di via Arenula. Così come sono da criticare apertamente le continue invasioni di campo dell'Autorità sulla Concorrenza, sempre pronta a puntare la sua attenzione sull'avvocatura, ma totalmente distratta in altri ambiti e settori.

Gli interventi sulla negoziazione assistita e sull'arbitrato mancano di una complessiva elaborazione e di una proposta effettivamente centrata sulla professionalità dell'avvocato, che consenta di percorrere strade alternative a quella statale, ma di medesima qualità

L'avvocato vuole coniugare, con pari dignità dei magistrati, il proprio ruolo costituzionale e la propria centralità nel sistema-giustizia, anche fuori dal processo, concorrendo alla funzione giurisdizionale.

Ma la giurisdizione forense non può essere appannaggio solo dei più abbienti.

E' necessario che anche le fasce dei cittadini in difficoltà possano godere di tutela rapida e di qualità attraverso gli strumenti alternativi alla giurisdizione, garantendo loro il patrocinio a spese dello Stato, come da disegno di legge depositato depositato su iniziativa dell'OUA.

Nelle liquidazioni degli onorari degli Avvocati, pretendiamo dalla Magistratura che non venga mai dimenticato che il lavoro dell'Avvocato, al pari di qualsiasi altro, deve essere remunerato in maniera dignitosa, come prevede l'art. 36 della nostra Carta Costituzionale

L'Avvocatura, che si è sempre opposta agli aumenti delle spese di giustizia, torna anche in questa sede a chiedere che le risorse che si generano nel comparto siano vincolate in investimenti per la modernizzazione delle strutture e per l'innovazione tecnologica (e della sicurezza). Ciò consentirebbe di implementare davvero il processo telematico, con

l'abbandono definitivo della copia di cortesia, una concessione francamente anacronistica a un settore della magistratura ancora restio al cambiamento.

L'Avvocatura vuole, inoltre, contribuire ad elaborare un intervento organico e condiviso sul processo civile, non basato su ulteriori filtri ai danni dei cittadini. In questo senso stiamo lavorando in questi giorni per preparare un pacchetto di emendamenti al ddl "delega Berruti" per correggere alcuni aspetti di un provvedimento che ha appunto un peccato originale, rischia di essere ancora una volta parziale. Uno dei terreni di scontro la richiesta dell'istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, ma superando gli attuali tribunali per i minorenni. Aspetto sul quale lo stesso Berruti ha spesso denunciato le gravi resistenze di una piccola parte della magistratura impegnata a difendere questa sacca di privilegio e potere.

Consentitemi, quindi, di fare una riflessione sulla centralità dell'Avvocatura che rivendichiamo, ma che spesso non pratichiamo.

Sgomberiamo intanto il campo dai confronti con le altre professioni che sono impropri.

Un esempio: in questi mesi sul ddl concorrenza ci siamo confrontati con i notai, sulla nota vicenda, non ancora archiviata, delle autentiche degli atti sulle compravendite degli immobili, l'Oua, e non solo, anche alcune associazioni, ha fatto una campagna forte sia in sede di audizione parlamentari sia sui media, testimoniata dalla ricca rassegna stampa sul tema, ma che non ha sortito i risultati sperati. Nonostante i molti avvocati-parlamentari.

Perché? Secondo alcuni, per nostra incapacità, può essere, ma

questo è un atteggiamento da cassandre.

In questi anni molti sono stati i silenzi su decine di sconfitte, anche peggiori, anche quando sembrava marciassimo compatti:

liberalizzazioni, mediazione, geografia giudiziaria, aumento del contributo unificato solo per fare alcuni esempi delle nostre innumerevoli Caporetto.

Purtroppo presi da nostalgiche visioni del passato spesso si è fatto tabula rasa della storia e non si è tracciato un bilancio che consenta di individuare tutti i problemi che minano la forza e l'unità dell'Avvocatura.

Il punto infatti è un altro, innanzitutto, l'avvocatura non è costituita da poche migliaia di professionisti, con i notai, ma da oltre 200 mila colleghi. Più numerosi, quindi più forti?

No al contrario, più numerosi, più divisi.

Primo, perché l'avvocatura come corpo unico non esiste socioeconomicamente, esistono le avvocature, per vocazione, per tipo di lavoro, per collocazione geografica, per divisione di genere e anagrafica.

Lo dimostrano decine di studi, ma soprattutto gli stessi dati della Cassa forense.

Giovani che guadagnano poco, donne che perdono un 30% circa di reddito nel confronto con gli uomini, enorme gap tra nord e sud, tra città e provincia.

Ricomporre la rappresentanza non è quindi solo una questione di regole o di quote, ma un problema di ricomposizione e di sintesi di bisogni e problemi complessi e territorialmente articolati.

Dare risposte diverse alle preoccupazioni di quasi 200mila professionisti.

Un esercito, oltretutto, lontano dalla politica forense, come di-

mostrato sia i dati di partecipazione alle elezioni dei nostri organismi istituzionali, sia a quelli di affiliazione alle associazioni. In entrambi i casi bassi.

E allora la prima sfida è combattere la disaffezione e l'individualismo.

Il congresso forense e quindi l'Oua, pur con difetti e limiti, consentono questa dialettica e permettono l'ampliamento della partecipazione diretta.

Lavoriamo per costruire meccanismi più efficaci per costruire maggioranze politiche forti e programmatiche, impegniamo nelle elezioni dei delegati congressuali le energie migliori della categoria, vincoliamo i nostri rappresentanti a progetti chiari. Facciamo che l'assise congressuale sia davvero costituente della linea politica degli avvocati e del suo organo esecutivo, l'Oua, che deve avere autonomia economica effettiva. Senza risorse è impossibile fare politica. E sia chiaro: chi sta nell'Oua lo fa volontariamente, senza compensi o gettoni di presenza. È così deve rimanere.

Gli ordini, per il ruolo istituzionale, e le associazioni, per la capacità propositiva, possono essere il volano di questa nuova fase dell'Avvocatura. Ma confrontiamoci, contiamoci, facciamo sintesi.

Ed evitiamo, invece, di fare come abbiamo fatto fino ad ora.

Distinguerci, dividerci, prendere le distanze, manovrare sotteraneamente, fare continue invasioni di campo.

Oua, Cnf e Cassa e Ordini, ognuno con le proprie competenze e limiti, insieme alle associazioni possiamo ridare protagonismo alle avvocature.



# Particolare tenuità del fatto

Tra intenti deflattivi ed obbligatorietà dell'azione

di Silvana FANTINI

**L**a non punibilità per “particolare tenuità del fatto” introdotta dal D. Lgs. 28/2015 è mezzo per liberare le procure e gli organi giudicanti dall'onere di procedimenti per fatti di minima portata, ma rientranti astrattamente in fattispecie tipiche di reati di una certa gravità. Dunque il provvedimento copre una fascia di illeciti per i quali non era possibile intervenire con la depenalizzazione.

Occorre, inoltre, temperare l'esigenza deflattiva con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, statuendo criteri predeterminati ed omogenei, anche al fine di abolire o diminuire il limbo dei fascicoli in attesa di prescrizione per assenza di interesse all'esercizio dell'azione penale.

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (già conosciuta ed applicata con peculiarità diverse, ma finalità simili, dal nostro ordinamento nell'ambito dei procedimenti a carico di minorenni o in quelli di competenza del giudice di pace) sembra trovare fondamento nei principi di proporzione ed economia processuale, temperando l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) con la finalità rieducativa della pena (articolo 27 Cost.), che presuppone, appunto, la proporzionalità fra la sanzione irrogata e la condotta commessa.

L'applicazione di questo istituto non è priva di conseguenze per chi è accusato di aver commesso un fatto di reato di particolare tenuità, ed è quindi consigliabile che si operino appropriate scelte difensionali nei casi in cui la responsabilità possa essere contestata con buone probabilità di successo.

Peraltro, il legislatore, che si è occupato di fornire all'indagato strumenti per opporsi alla richiesta del P.M. di archiviazione ex art. 131 bis c.p., non gli ha conferito il potere di esprimere un dissenso vincolante e, pertanto, l'indagato che abbia proposto opposizione non ha strumenti efficaci per far valere la sua innocenza nel caso in cui il G.I.P. abbia accolto l'istanza del P.M.

Tale criticità era stata già evidenziata dal Presidente dell'Unione delle Camere Penali in sede di audizione in commissione giustizia alla Camera, che aveva rilevato possibili profili di violazione dell'art.111 Cost. Infatti, l'accertamento della commissione di un fatto di reato perfetto sotto il profilo oggettivo e soggettivo, presupposto necessario all'applicazione della causa di non punibilità, nel caso di richiesta di archiviazione avviene a fronte di elementi raccolti in assenza di contraddittorio.

Vediamo nel concreto alcuni profili della novella entrata in vigore il 2/4/2015, che statuisce che la condotta tipica di reati puniti con pena pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a 5 anni non meriti sanzione in presenza di determinate condizioni soggettive ed oggettive, che, anche con valutazione ai sensi dell'art. 133 c.p., facciano ritenere di scarsa rilevanza la violazione del precetto penale. La causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis c.p. dovrebbe esercitare i suoi effetti anche in relazione alle previsioni normative in tema di arresto, giudizio di convalida, direttissimo e richiesta di applicazione di misure cautelari personali (artt. 385, 389, 273 c.p.p.; art. 121 disp. att. c.p.p.), anche se sul tema sono state individuate differenze applicative rispetto alla comune disciplina delle cause di non punibilità.

Ad esempio, la circolare emanata dal Procuratore della Repubblica di Palermo solleva dubbi sul fatto che un apprezzamento relativo alla tenuità del fatto (che, in quanto relativo a causa di non punibilità, precluderebbe la possibilità di procedere all'arresto) possa essere formulato in sede cautelare dalla polizia in caso di flagranza, soprattutto quando l'arresto sia per legge obbligatorio (si cita l'ipotesi di tentato furto in abitazione). Anche nel caso di arresto facoltativo la pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità, che costituisce condizione alternativa ex art.381 c.4 alla gravità del

fatto, potrebbe essere ritenuta preponderante e giustificare comunque l'arresto.

Per raggiungere lo scopo deflativo l'art.131 bis c.p. dovrebbe trovare applicazione in misura preponderante nella fase delle indagini preliminari, quando il P.M. ha facoltà di formulare richiesta di archiviazione fondata sull'applicazione della nuova causa di non punibilità, ottemperando ad alcuni adempimenti finalizzati al rispetto delle garanzie della persona offesa e, come precedentemente accennato, dello stesso indagato.

Ad entrambi, ex art. 411 c. 1 bis c.p.p., deve essere, infatti, dato avviso della richiesta del P.M. di archiviazione, con l'avvertimento della possibilità di prendere visione degli atti e di proporre opposizione motivata.

È intuibile l'eventuale interesse della P.O. alla proposizione dell'opposizione.

Quello dell'indagato è connesso con le peculiarità del nuovo istituto, che ha come suo presupposto l'accertamento di un fatto astrattamente punibile, e con quanto a ciò consegue.

Infatti, anche in caso di archiviazione, non solo il PM ha l'obbligo di segnalare (art. 129 disp. att. C.p.p.) il fatto come accertato ai titolari dell'azione disciplinare, o al Giudice contabile, ma il legislatore ha anche previsto l'iscrizione dei provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato ai sensi dell'art.131 bis c.p. (art.3 d.p.r. 313/2002 lettera f) e la loro trascrizione nel certificato generale e penale richiesto dall'interessato (art. 24 d.p.r. 313/2002 lettera f bis).

Nell'ambito delle valutazioni difensive occorre poi sottolineare che l'interesse dell'indagato a far valere comunque la sua innocen-

za è ancora maggiore nel caso di giudizio abbreviato o di dibattimento, se si considera che l'art. 651 bis c.p. afferma che la sentenza penale irrevocabile pronunciata per particolare tenuità del fatto, per quanto attiene all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed alla affermazione che l'imputato lo ha commesso, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile, se presente nel processo penale. Sottolinea questo profilo la sentenza della Corte di cassazione (sez. V, 27 aprile 2015, n.44154), che ha affermato la inammissibilità della richiesta di applicazione dell'istituto avanzata in sede di motivi nuovi dal solo difensore non munito di procura speciale, rimarcando che, trattandosi di causa di punibilità atipica, essa necessita di una chiara e diretta manifestazione di volontà dell'imputato.

Quanto ai lineamenti della nuova causa di non punibilità, oltre al limite di pena massima non superiore ai 5 anni, da calcolarsi non tenendo conto di aggravanti ed attenuanti se non ad effetto speciale o che modificano la specie della pena, senza possibilità di applicazione del bilanciamento ex art. 69 c.p., sussiste una presunzione legale negativa connessa con i motivi abietti o futili, la crudeltà, anche in danno degli animali, ed il profitto della minorata difesa della vittima, nonché l'aver causato come conseguenza non voluta la morte o le lesioni gravissime ad una persona.

Il 133 bis c.p. è anche applicabile nel caso in cui la legge preveda la particolare tenuità del danno o del pericolo come attenuante.

Ciò in quanto causa di punibilità non si basa solo sulla non gravità dell'evento, ma anche sulle modalità della condotta. Infatti, l'esiguità dell'offesa è requisito necessario, ma non sufficiente, in quanto occorre che il comportamento del reo non risulti abituale. La definizione di abitudine viene data dallo stesso articolo 131 bis c.p., includendo anche il concetto di condotta plurima o reiterata. Sul punto la Cassazione nelle prime pronunce (entrambe sez. III, 28/5/2015, n.29897 e 8/10/2015, n.44353) ha ritenuto che la recidiva (purché non reiterata e specifica), anche se accertata ed applicata giudizialmente, possa non essere ostativa.

La mancanza di una disciplina transitoria ha creato alcune incertezze iniziali che ora appaiono superate da alcune decisioni della Suprema Corte.

La Cassazione, infatti, ha affermato che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131 bis c.p. ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare, anche di ufficio ex articolo 609 c.p.p., comma 2, la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata.

In particolare, dalla sentenza del giudice di merito deve emergere l'irrogazione della pena in minimi edittali e l'apparente concorso degli altri presupposti di legge. A fronte della sussistenza di indici significativi così desunti, la Corte ha ravvisato la possibile

sussunzione del fatto nell'ipotesi di particolare tenuità, rimettendo la decisione al giudice del rinvio. (Cass. Sez. III, 08/04/2015, n. 15449; Cass. sez. III, 14/5/2015, n. 24358; Cass. sez. III, 19/10/15, n.41850).

Un'ulteriore pronuncia (Cass. 16/9/2015 n. 45073) afferma addirittura che, laddove risulti evidente l'esistenza dei presupposti di legge, la Corte di legittimità, in applicazione di quanto previsto dall'art.620 lettera L c.p.p., debba procedere con annullamento della sentenza d'appello senza rinvio.

Occorre anche segnalare che, con sentenza n.34932 del 24/6/2015, la Corte Suprema ha affermato che l'inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare l'esclusione del-

la punibilità prevista dall'art.131 bis c.p., pur trattandosi di ius superveniens più favorevole al ricorrente.

Circa la concreta applicazione dei criteri di cui all'art.131 bis c.p., va ricordata la pronuncia del Tribunale di Torino, 9 aprile 2015, nella quale il giudice, verificata la sussistenza di tutti gli elementi necessari per il perfezionarsi del reato di bancarotta semplice per omessa tenuta della contabilità, conclude nel senso della tenuità del fatto. Il giudicante incentra la sua valutazione sui seguenti elementi: a) la non connotazione in termini di gravità della condotta meramente omissiva e altrimenti contraddistinta dalla regolare tenuta della contabilità prescritta dalle leggi fiscali; b)

l'entità del danno arrecato alla massa dei creditori, oggettivamente di particolare tenuità, in ragione delle insinuazioni al pas-

sivo della società, a fronte di un attivo comunque apprezzabile; c) la scarsa intensità del dolo o grado della colpa (l'istruttoria avrebbe consentito di evidenziare una rimproverabilità minima e di natura sostanzialmente colposa); d) l'occasionalità della condotta illecita, considerando la natura formale del reato e l'incensuratezza dell'imputato.

In ultimo sembra utile ricordare che, contrariamente a quanto ipotizzato da molti interpreti in sede di primo commento della novella, la Corte di Cassazione (sez. feriale, 20/8/2015, n. 38876) ha escluso che l'art.131 c.p. possa essere applicato nell'ambito di procedimenti per reati di competenza del Giudice di Pace, nei quali prevale la disciplina speciale della tenuità prevista dal D. Lgs 247/2000, art.34, che costituisce *jus singulare* rispetto al procedimento ordinario.



# La Giornata dell'Avvocato Sloveno 2015

di Luigi LANZIO

**I**l 9 ottobre 2015 sono stato a Celje, in Slovenia.

Credevo che il mio compito fosse solo quello di fare da autista a mia moglie, che è anche collega (Irene Elettra Pelargonio, per chi non lo sapesse), la quale era stata invitata, in veste di Presidente dell'AIGLI, dall'OZS (l'Odvetniška Zbornica Slovenije, ossia l'Ordine degli Avvocati della Slovenia) allo "*Slovene Lawyer's Day*", la Giornata dell'Avvocato Sloveno.

Credevo di non partecipare all'evento.

Al massimo, speravo di gustare i famosi funghi sloveni (ne hanno talmente tanti, che li mettono anche nel puré...).

Invece, grazie alla cortesia ed all'efficienza degli or-

ganizzatori, pur senza trascurare la gastronomia ed i sapori del cibo e del vino sloveno (altrimenti non sarei stato io...), ho partecipato con vivo interesse ai lavori ed ho avuto l'opportunità di poter assistere ad un incontro davvero ben organizzato e molto interessante per un avvocato.

Il tema dei lavori è stato: "La libertà di parola degli Avvocati fuori e dentro le Corti".

Il bravo Presidente dell'Ordine, avvocato Roman Završek (che già avevo avuto modo di conoscere ed apprezzare ad un incontro a Vienna, in occasione dell'EPK 2015), affiancato da un compatto ed efficiente gruppo di Colleghi, ha fatto sì che ci fossero interpreti in grado di fornire all'ampia platea internazionale un'attenta traduzione simultanea in in-

glese di ogni discorso che fosse fatto in una delle lingue slave dei Balcani. Il tutto a ritmi serrati e, al contempo, vivaci.

L'attenzione è andata alla libertà di parola degli Avvocati fuori e dentro il giudizio, intesa quale libertà di esprimere opinioni su quanto avvenuto in causa.

In una tavola rotonda hanno trattato il tema: un Avvocato (Rok Čeferin), un Giudice della Corte Suprema (Tomaž Pavčnik), un Procuratore della Repubblica presso la Corte Suprema (Hiko Jenull), un Senior Lawyer del Dipartimento Giuridico della Corte Europea dei Diritti Umani (Ana Vilfan Vospernik).

In ottica europea, costantemente in rapporto con le decisioni della Corte Europea di Strasburgo, sono state effettuate osservazioni, sono stati elaborati criteri di comportamento.

Per esempio, è stato teorizzato che un criterio di base per discriminare la liceità o illiceità di talune espressioni critiche sia quello di considerare le possibilità di difesa e di replica del soggetto criticato.

Il Giudicante, quale terzo *super partes*, non ha modo (o almeno non dovrebbe averlo normalmente) di scendere in polemica, di instaurare un contraddittorio su apprezzamenti rivoltigli, in una parola di difendersi da critiche che gli siano rivolte.

Dovrebbe per questo essere maggiormente tutelato, giacché le critiche dovrebbero essere incanalate verso i luoghi deputati (le impugnazioni).

Un altro criterio è dato dal rango costituzionale della libertà di espressione.

Dunque le limitazioni possono essere solo eccezionali e giustificate dalla difesa di diritti altrettanto importanti, che il pubblico



interesse richieda di tutelare, quale il diritto alla reputazione di chi si veda criticato.

Non può dimenticarsi l'interesse dell'intera comunità all'autonomia ed all'imparzialità dei Giudici, che non devono essere danneggiate dall'influenza delle opinioni espresse dagli Avvocati, per esempio sui giornali o in televisione o su Internet.

Con riferimento a ben noti esempi italiani, si è levata l'invocazione di avere processi veri (carte, documenti, norme) al posto di processi mediatici.

Si è anche riconosciuto che forse talora un avvocato si può veder costretto a rivelare qualche particolare della difesa a favore di un cliente che i giornali additino come colpevole senza che sia stato condannato da un Giudice. Ma allora dovrà farlo cercando di non violare gli obblighi di riservatezza, di decoro e di rispetto della Giustizia.

Dovrà tener presente gli interessi generali e dei propri assistiti tutti, badando di non esporre tesi e fatti che possano danneggiare un altro suo cliente o il processo. Generale consenso da tutta la platea internazionale ha ricevuto l'osservazione che anche i Giudici debbono rispettare le regole.

Tutti sanno per esempio che, laddove un Giudice si rivolgesse ad una parte con toni veementi o offensivi, quella parte probabilmente non avrebbe più fiducia in lui, e che ciò non corrisponderebbe alla finalità di rispetto e di fiducia della Giustizia che si vuol perseguire.

Perciò infine si è parlato di istituzionalizzare regole comuni di condotta di Giudici ed Avvocati, tutti interessati a che la Giustizia funzioni, per le loro mansioni istituzionali.

Si è concluso che la cooperazione fra Consigli dell'Ordine e Magistratura nei singoli Fori è la base imprescindibile per la correttezza dei comportamenti e che può risultare utile anche concordare regole comportamentali comuni tra Avvocati e Magistrati nei confronti di stampa, televisione, Internet.

La Giornata dell'Avvocato Sloveno 2015 ha quindi dimostrato come al giorno d'oggi i problemi degli Avvocati (e, più in generale, delle professioni) possano essere comuni, pur se in diverse nazioni ed in diversi contesti. Tant'è che, alla fine, mi sono detto che il titolo dell'evento avrebbe potuto essere non già "*Slovene Lawyer's Day*", ma semplicemente "*Lawyer's Day*". E che davvero occorre adoperarsi al massimo per evitare che i rapporti tra Giudici e Avvocati possano mai prendere la strada di una ingiustificabile e dannosa conflittualità.

Proprio in quest'ottica ho visto con piacere, al mio ritorno in Studio a Torino, la locandina del Corso di Deontologia organizzato dal Consiglio dell'Ordine di Torino, sulle prassi comportamentali condivise e sui profili di deontologia comuni tra Magistrati ed Avvocati.

# Non dirmi degli archi dimmi delle galere

La commissione voluta dal ministro della Giustizia, denominata "Stati generali dell'esecuzione penale: Dignità – Diritti – Giustizia", presentata il 19 maggio scorso nel carcere di Bollate sta terminando i suoi lavori. I coordinatori dei diciotto tavoli nei quali si articolava la commissione, dei quali hanno fatto parte professori e magistrati, avvocati e funzionari del dipartimento, operatori penitenziari, rappresentanti del mondo delle associazioni e del volontariato, garanti, hanno consegnato prima di Natale ciascuno il rapporto finale. E quando queste righe andranno in stampa, il comitato scientifico, presieduto da Glauco Giostra, avrà probabilmente completato l'opera.

Che è quella di disegnare le linee guida della politica penitenziaria nel tempo a venire.

Insomma un carcere ed una pena civili per un Paese civile.

Qui di seguito due articoli, uno dei quali dell'architetto torinese Cesare Burdese, che ha partecipato agli stati generali al tavolo 1 (ed ha, tra l'altro, progettato l'Istituto a custodia attenuata per donne madri - cd. Icam - di Torino).

## DERELITTI E DELLE PENE

di Davide MOSSO

*Dubita di coloro nei quali è forte l'istinto di punire*

(F. Nietzsche)

*Il mondo non è minacciato dalle persone che fanno il male ma da quelle che lo tollerano* (A. Einstein)

Qualche giorno fa la rivista on line "Ristretti orizzonti" riportava nella sua rassegna stampa la notizia di donne recluse nel carcere fiorentino di Sollicciano morse dai topi.

Non molti giorni prima un articolo del *Fatto quotidiano* dava conto della situazione del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Nel quale a causa della mancanza di un collegamento dell'impianto idrico con l'acquedotto comunale le persone ivi detenute si potevano lavare a stento.

In compenso nelle stanze di diversi edifici del carcere cagliaritano di Uta, che da poco più di un anno ha sostituito quello del "Buoncammino", filtrava l'acqua. C'erano 560 persone ristrette per 549 posti, si stava in tre per cella, le sale colloqui ed il centro diagnostico hanno spazi più ridotti di quello vecchio, il 40% delle persone detenute era tossicodipendente (*sardiniapost.it* 31 dicembre 2015).

Ancora. Il 4 dicembre scorso *Repubblica* ha pubblicato con il titolo: "Le botte ti saranno utili, la Costituzione non vale in questo carcere" un articolo su quanto accaduto ad un signore dal 2009 "ospite" di undici diversi istituti di pena. "Brigadiere perché non hai fermato il tuo collega che mi stava picchiando?" chiede la persona in questione, intanto che registra di nascosto la conversazione. *Fermarlo? Ma io vengo e te ne do altre. Siccome*

*però già te le sta dando lui non c'è bisogno che ti picchio anch'io*" la risposta del suo interlocutore.

"Mi hai fatto esaurire, ti sei anche nascosto sotto il letto" gli dice un altro agente. Lui replica: "Perché mi volevate picchiare". "Ma se ti volevamo picchiare – osserva l'altro - era più facile che ti prendevamo e ti portavamo giù".

E sempre a dicembre la Corte Europea dei diritti umani, eh già sempre lei, ha ritenuto ricevibile il ricorso presentato da un signore che ha lamentato di essere stato torturato mentre era detenuto nel carcere di Asti.

Fatto per il quale il 30 gennaio 2012 il giudice monocratico del Tribunale della città piemontese aveva pronunciato il non doversi procedere nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria imputati.

Non senza rilevare che "i fatti in

**esame potevano essere agevolmente qualificati come "tortura"**

(pag. 120 della sentenza un cui capitolo è: *"L'esistenza degli atteggiamenti violenti, delle condizioni disumane delle celle, delle privazioni del cibo e del sonno"*). Ma concludendo che, in buona sostanza, la condanna penale non poteva starci perché in Italia non è codificato il reato di tortura.

L'elenco di obbrobi ed orrori potrebbe continuare.

La nota positiva, in tutto questo, è che la causa del carcere civile sta trovando infine nuovi adepti.

Oltre ai soliti noti, i radicali, le associazioni che operano nel mondo penitenziario da Antigone a Buon diritto, gli avvocati penalisti associati (peraltro mai troppi e mai abbastanza), ora anche esponenti della società civile.

Come l'autore dell'articolo *"Dentro Poggioreale. Se questo è un carcere"* ([www.repubblica.it/cronaca/2015/11/15](http://www.repubblica.it/cronaca/2015/11/15)). Roberto Saviano, che scrive: *"Lo so. Non riuscirò a farvi cambiare idea. Ma se anche solo riuscissi a farvi dubitare, sarei felice. Credere che punire rappresenti un percorso di crescita e che alla fine di questo tunnel ci sia luce è quanto di più pericoloso esista. Credere che a fronte di un delitto commesso nella sofferenza inflitta possa esserci redenzione...Giustizia e carcere in Norvegia hanno un significato in Italia un altro...Ci sono oltre 54.000 persone in carcere in Italia. Tra il 2000 ed il 2013 i morti in carcere sono stati 2.239, tra questi 801 suicidi, dei quali cento di agenti di polizia penitenziaria ed uno di un direttore...Nelle condizioni in cui versano i carceri italiani lavorarci è tortura quasi quanto esservi recluso. Perdi umanità, perdi sonno, perdi aria. Perdi tutto..."*

Ora, ciò detto, viene però da farsi alcune domande.

Una è come sia possibile che i carceri in Italia versino in questo sta-

to. L'altra perché sia dovuto e debba continuare ad intervenire un giudice straniero a dire all'Italia ed ai suoi operatori di giustizia *"No, così non va. Così non si fa"*.

Potendosi nutrire "seri dubbi" che, senza la sentenza Torreggiani e l'ultimatum che conteneva, nel nostro Paese si sarebbe cercato di porre rimedio al sovraffollamento. Visto che già nel 2009, quattro anni prima, una sentenza (la cd. Sulejmanovic c. Italia) ci aveva condannato per le condizioni disumane e degradanti in cui avevamo costretto una persona a vivere durante la sua permanenza in carcere. Senza però chi si fosse trovata una soluzione (anzi il numero delle persone detenute nel frattempo era cresciuto fino a raggiungere quasi quota 70.000 a fronte dei 49.000 posti previsti).

Quanto alla prima domanda il motivo per il quale il nostro sistema carcerario è così indegno di un paese civile a me non pare complicato. Semplicemente perché l'Italia non è il paese civile che pensiamo. O, meglio, lo è molto meno di quanto lo possiamo percepire noi che riceviamo e, forse, leggiamo questa rivista. Perché noi siamo rappresentativi di una parte minoritaria del Paese.

Perché abbiamo strumenti culturali, sociali ed economici comunque ben al di sopra della media. Perché per il mestiere che facciamo abbiamo, in ogni caso, un maggior grado di conoscenza e coscienza dei diritti e dei doveri.

Ragioni storiche, culturali, economiche e sociali fanno però sì che il Paese più bello del mondo sia a tutt'oggi, sotto molti profili, più arretrato di molti altri Stati il cui P.i.l. sarà forse inferiore (peraltro per motivi meramente legati al numero degli abitanti) ma che sono assai più avanti dal punto di vista della civiltà.

Ed anche in questo caso il mo-

tivo, in ultima analisi, personalmente non mi sembra poi così complesso.

È che in Italia la mai compiuta rivoluzione liberale, ha significato e significa da un lato scarsa coscienza dei diritti e dei doveri e dall'altro sostanziale principio di non responsabilità (tanto poi c'è la confessione).

I diritti del cittadino nei confronti dello Stato non sono forse piuttosto intesi come una sorta di concessione da parte di quest'ultimo? Qual è l'atteggiamento di tanti, troppi rappresentanti dello Stato e dipendenti pubblici nei confronti del cittadino? Lo spirito di servizio o non piuttosto una relazione in cui l'utente è piuttosto un suddito (salvo sia ricco, potente o amico)? In un Paese nel quale sulla testa dei nostri figli e nipoti seduti sui banchi a costruire il loro ed il nostro futuro crollano i soffitti, in cui non si è tutti indistintamente e semplicemente signore e signori (madame e monsieur, miss e mister) ma ci sono i Presidenti, i Dottori, i Professori...e poi gli altri, ci si potrà stupire se pressoché nessuna dignità è riconosciuta ai peggiori dei nostri fratelli e figli, quelli che finiscono in carcere?

Che poi, come dice bene nel suo articolo Saviano, è un luogo *"per i poveri e i disperati"*.

Commentando le foto scattate nel carcere di Poggioreale dal fotografo Valerio Bispuri, lo scrittore osserva: *"Non si paga defecando e cucinando nello stesso metro quadrato: Non si paga vivendo senza acqua calda e riscaldamento. Non si paga perdendo dignità...a Poggioreale il 33 per cento delle persone è detenuto per reati di droga, perlopiù piccoli spacciatori tossicodipendenti, il 12 per cento per furto, solo il 5 per cento per associazione di tipo camorristico"*.

E nella prefazione del bel libro *"Derelitti e delle pene"* (eh sì gli ho



rubato il titolo) il notaio torinese Remo Bassetti rileva che la nostra giustizia è *"figlia di un'organizzazione mentale borghese per la quale il carcere è biologicamente buono per alcuni ed inadatto per altri... si tollera l'ingolfamento se è in questione la libertà di un cittadino onorevole, si è implacabile e solerti con i tossici, gli extracomunitari, gli scippatori"*. Insomma viene da dire un luogo pensato dalla cultura borghese per i borghesi ma poi applicato piuttosto a derelitti e poveracci. Quanto alla vergogna enorme (come altrimenti definire la violazione dell'art. 3 della Convenzione dei diritti umani?) rappresentata dalle condanne del 2009 e del 2013 da parte della Cedu ci sono stati dei responsabili?

Mi verrebbe da dire molti. Dai vertici dell'amministrazione statale interessati, e dunque interni e giustizia che non hanno adottato le politiche atte ad arginare il fenomeno, ai direttori di carcere che non hanno esposto il cartello chiuso per sovraffollamento, ai giudici che hanno continuato a mandare persone in galera anche quando non c'era più posto, etc. etc. Poi però mi accorgo che io per primo ho tollerato che persone da me assistite finissero o continuassero a rimanere in celle in cui avevano a disposizione meno di tre metri quadri rinchiusi per 22 ore al giorno, in condizioni per l'appunto disumane e degradanti, o comunque non ho fatto abbastanza.

Ed allora mi sovviene un racconto del quale non faccio mai sufficiente memoria.

"Un giorno Kruscev prese la parola al Comitato centrale per condannare i crimini compiuti al tempo di Stalin.

Una voce si levò dai banchi dicendo "E tu compagno Kruscev dov'eri quando accadeva tutto questo orrore? Kruscev allora chiese: Chi ha parlato?...Silenzio...Chi ha detto questo?...Silenzio. Su, chi ha appena chiesto dov'ero io in quel tempo?...Silenzio.

Vedi compagno, disse Kruscev, io ero lì. Seduto proprio lì dove sei seduto tu adesso."

# CARCERE ED ARCHITETTURE

di Cesare BURDESE

**I**l Governo italiano, anche in virtù della sentenza della Corte Europea dei diritti umani Torreggiani e altri v/Italia 43517/09, ha infine adottato alcuni provvedimenti di natura organizzativa, gestionale ed edilizia in grado di determinare un cambiamento nella vita delle persone detenute nel nostro Paese.

Le conseguenze sul piano concreto non saranno di poco conto.

Vi è infatti la necessità di reperire ed adeguare spazi in cui possano essere svolte le cd. attività trattamentali, (peraltro previste dalla legge di ordinamento penitenziario che ha compiuto nel luglio scorso 40 anni.)

La questione si pone ovviamente non tanto per gli istituti penitenziari che verranno costruiti in futuro quanto per quelli attualmente in uso.

Che sono ben 196 e che, a motivo del tempo in cui furono progettati, per il modo in cui sono stati edificati, per altre ragioni ancora, non paiono compatibili con le esigenze di una gestione ed organizzazione della vita in carcere degna di un Paese civile.

Se i carceri del nostro Paese *ante* 1975, e dunque prima della legge sull'ordinamento, furono concepiti secondo logiche securitarie e contenitive, non è stato molto diverso neppure per quelli costruiti successivamente. Che hanno parimenti continuato ad essere progettati prevedendo come luogo di vita per eccellenza la cella e pressoché la cella soltanto.

Poco o nulla è stato riconosciuto ai bisogni delle persone detenute, del personale di custodia e

degli operatori penitenziari di vivere, lavorare e permanere in un ambiente umanizzato, confacente ai diritti della persona.

Se ci aggiungiamo le restrizioni dovute alle stagioni del terrorismo e della criminalità organizzata e la carenza cronica di risorse umane ed economiche non stupirà se pressoché ogni sforzo per rendere il carcere compatibile con il dettato costituzionale e normativo sia stato nella sostanza reso vano.

Per cui i nostri istituti penitenziari altro non sono, per la gran parte, che la somma di spazi compartimentati e frazionati. Carceri nel carcere.

Un insieme di luoghi preclusi al libero accesso di chi vi è detenuto, intercomunicanti attraverso chilometrici corridoi tentacolari.

Nel cd. *recinto* i vari ambienti quasi non hanno relazione con ciò che vi sta fuori. La vita in carcere è dentro il contenitore edilizio, gli spazi esterni svolgono la sola funzione di tessuto connettivo tra i differenti blocchi. Cella e sezione sono gli unici veri luoghi della vita detentiva.

Che, spazialmente e temporalmente indifferenziata, scorre sotto il controllo diretto e più o meno costante del personale di custodia, in una condizione di ozio, in uno stato di infantilizzazione.

Ora il modello gestionale introdotto di recente a ben vedere richiederà qualcosa in più della questione puramente quantitativa di più spazi per le attività.

Rimandando al problema mai risolto, per quanto più volte denunciato dai protagonisti del

dibattito sull'architettura penitenziaria. E cioè che, come si diceva, le nostre infrastrutture penitenziarie non sono conformi al dato normativo e non sono state realizzate con attenzione ai bisogni di chi a vario titolo si trova a viverci.

Il nuovo modello organizzativo poiché prevede, infine, che la vita in carcere sia impegnata in attività di vario genere e tendendo a dare alla persona detenuta più autonomia all'interno del recinto carcerario induce a pensare ad un nuovo mandato per l'architetto che oltrepassi i semplici bisogni di sicurezza e produca nuove forme architettoniche.

A questo riguardo, per chiarire i termini della questione, è utile fare riferimento alle conclusioni della ricerca sull'architettura penitenziaria promossa nei primi anni '70 del secolo scorso dall'UNSDR. (...) *Per quanto riguarda lo schema generale dell'impianto architettonico di un carcere è assodato che, ogni qualvolta esso segua una linea radiale o a palo telegrafico, il suo requisito principale è riferito alla sorveglianza ed alla sicurezza. Ciò implica il fatto che più l'impianto si basa sul perfezionamento delle brevi distanze tra le sue differenti parti, più la forma del blocco cellulare è identificabile come la parte principale dell'istituzione, più quest'ultima risponde alle esigenze di sicurezza.*

*Al contrario ogni qualvolta l'impianto prende una forma più complessa (per esempio si sviluppa intorno ad una parte centrale o ad uno spazio centrale aperto, il cui modello non può essere semplificato in un piano lineare o radiale) ciò*

*rappresenta una ricerca più avanzata di qualità dell'ambiente architettonico per i detenuti e le loro relazioni umane.*

*In sintesi, più l'impianto è suddiviso in parti ridotte, pressoché separate ed autonome, più ciascuna parte è circondata da spazi aperti – con la presenza nel limite del possibile di verde – meno i detenuti restano chiusi nella loro cella senza possibilità di movimento. E ne conseguono nuove forme di trattamento basate su un sistema di interazioni umane.*

*Queste osservazioni rivelano che ciò che è valido per l'architettura moderna in generale è altrettanto vero per l'architettura penitenziaria.*

*La risposta alla complessità dei bisogni sociali ed individuali della vita di oggi rende ancora più complessa l'organizzazione delle costruzioni il cui spazio e volume possono essere raramente ridotti a schemi semplici ed elementari.*

Anche sulla base di queste affermazioni, per rendere l'esistente adeguato, e pur nel limite dei vincoli strutturali presenti, possiamo pensare ad un frazionamento del complesso edilizio dei blocchi cellulari in una serie di unità residenziali autonome.

Ciascuna composta da una zona notte in cui ci siano le celle per dormire ed una giorno in cui vengano svolte le diverse attività.

In ogni unità i comuni cortili per i passeggi, che in realtà altro non sono che recinti in cemento disumani ed inospitali, potrebbero essere sostituiti da un'area esterna, delimitata perimetralmente, con presenza di verde e di attrezzatu-

re per svolgere attività fisiche.

Un'ulteriore possibilità per recuperare spazi è poi quella di riadattare la superficie dei tetti piani.

Quanto ai carceri di nuova edificazione la strada da seguire dovrebbe essere quella che i Paesi più civili hanno intrapreso fin dagli anni '60.

E dunque di rifarsi all'impianto architettonico del tessuto urbano fatto di strade, piazze, viali, e che alterna spazi pieni e vuoti.

I pieni, rappresentati dagli edifici che compongono il complesso carcerario, diversificati tra loro quanto a dimensioni, forma, colore, materiali di finizione.

Gli attuali blocchi edilizi di più piani, ciascuno contenente gruppi di celle divisi in sezioni con funzione eminentemente detentiva, verrebbero sostituiti da unità residenziali di due/tre piani, ciascuno di dimensioni tali da accogliere una comunità di circa 50 persone. Ogni unità dovrebbe svilupparsi intorno ad un'area verde e potrebbe disporre al piano terra di una zona giorno articolata in una pluralità di spazi per le diverse funzioni residenziali diurne (soggiorno, cucina, sala da pranzo, sallette ove svolgere attività ed altre per il personale, l'infermeria, il cd. spaccio).

Ai piani superiori, che costituiscono la zona notte, si troverebbero le celle. Ciascuna destinata ad ospitare una o al massimo due persone e composta anche di un bagno con doccia lavabo e wc.

Al di fuori dell'unità, ma ovviamente sempre dentro la cinta muraria, si dovrebbero poi costruire gli edifici nei quali la persona

detenuta trascorra la maggior parte della giornata, impegnata nel lavoro e/o in attività varie.

Uno spazio a sé dovrebbero poi trovare il luogo d'incontro con i familiari da pensare sulla scorta delle cd. Unités de vie familiale del carcere di Bourg en Bresse (e di esperienze analoghe).

Il resto degli edifici e delle aree che compongono l'istituto sarebbe infine destinato al personale amministrativo.

### **Concludendo**

Come si può facilmente comprendere c'è uno stretto rapporto che lega la pena determinata dalla privazione della libertà personale allo spazio architettonico in cui tale pena viene vissuta.

La situazione dei carceri attuali nel nostro Paese è a dir poco penosa, frutto non solo della cronica carenza di risorse economiche ma anche di un'impostazione culturale che concepisce la pena del carcere non come privazione della libertà personale soltanto ma come sostanziale maltrattamento.

Se ci faremo coscienti che la perdita della libertà è una sufficiente condizione di sofferenza inflitta a chi abbia tradito il patto sociale e che il principio di reinserimento sociale attraverso il carcere continuerà ad essere un controsenso nella misura in cui si priva chi vi è ristretto di ogni dignità, potremo, anche attraverso una nuova dimensione architettonica delle strutture penitenziarie, rendere il permanervi all'interno più rispettoso, dignitoso, civile.



# Le vignette di Borlotto

di Carmine AMBROSIO

*Proseguiamo con la pubblicazione delle divertenti caricature del collega Carmine D'Ambrosio dell'Ordine degli Avvocati di Nola che abbiamo presentato sullo scorso numero della rivista.*

*Ancora grazie Carmine.*





## Serafino Famà

di Flavia FAMÀ



### Cenni biografici

Serafino Famà è nato a Misterbianco il 3 aprile 1938, da una famiglia molto unita.

Si è diplomato al liceo classico Nicola Spedalieri di Catania e si è laureato alla Facoltà di Giurisprudenza, riuscendo a conciliare studio e lavoro: la sua famiglia aveva una fornace, per cui ogni contributo era indispensabile e lui non si tirava mai indietro, lavorando di giorno e studiando di notte.

Dopo la laurea ha fatto pratica legale presso lo studio di un avvocato di Misterbianco, per poi approdare allo studio dell'avvocato Enzo Trantino e, dopo qualche anno, ha aperto un suo studio in viale Raffaello Sanzio, 60 nel quale avviò un'attività forense di grande successo, diventando uno dei più affermati avvocati penalisti del Foro di Catania.

Per avere un chiaro quadro delle caratteristiche morali, della dedizione alla Toga e del movente dell'omicidio dell'avvocato Famà, si può riassumere brevemente quanto sapientemente e con dovizia di particolari si legge nella memoria dei P.M. Dr. Ignazio Fonzo e Dr.ssa Agata Santonocito del 18/10/99 e nella sentenza di condanna nei confronti degli assassini.

*"Il 9 novembre del 1995, alle ore 21:00, nella città di Catania, nell'area adibita a parcheggio, nell'angolo fra via Raffaello Sanzio e via Oliveto Scammacca un individuo, a viso scoperto, con una pistola Beretta calibro 7,65 serie 80, munita di silenziatore uccideva, con sei pallottole, Serafino Famà, stimato professionista del Foro di Catania, un uomo intransigente quanto generoso per quanto riferiscono coloro che lo hanno conosciuto e che hanno testimoniato nel corso di questo dibattimento."*

Nell'immediatezza del fatto nessun altro indizio venne raccolto in merito all'omicidio dell'avvocato Famà e vennero seguite le piste più varie.

Per scoprire il movente è stato necessario attendere le dichiarazioni fornite dai collaboratori di giustizia che hanno direttamente partecipato alla commissione dell'omicidio e che hanno confessato la loro responsabilità quando non esisteva alcun indizio a loro carico.

L'avvocato Serafino Famà è stato ucciso per aver deciso di non far testimoniare Stella Corrado, in un processo che vedeva come imputato Giuseppe Maria Di

Giacomo, reggente del clan Laudani, affiliato al clan Santapaola.

Di Giacomo era convinto che la signora Stella Corrado, potesse testimoniare nel processo a suo carico e che questa, dicendo la verità, potesse soccorrere la sua protesta di innocenza; in questo senso si rivolse all'avvocato Bonfiglio, legale del Di Giacomo al tempo dei fatti che si riferiscono, la cui reale influenza sulle determinazioni del Di Giacomo lascia spazio a dubbi.

Si chiarì così il punto di contatto tra Di Giacomo e la condotta dell'avvocato Famà, in quanto, anche se la Corte ritenne opportuno accogliere le richieste e ammettere come teste Stella Corrado nel corso dell'udienza antimeridiana, per convocarla, poi, per il pomeriggio, fu l'avvocato Famà a recarsi in udienza, chiedendo alla Corte di revocare l'ordinanza, ritenendo che Stella Corrado dovesse astenersi in quanto prossima congiunta di taluni degli imputati ed in ragione della concreta possibilità che rendesse dichiarazioni autoindizianti.

Così la Corrado fu chiamata a deporre, ma si avvale della facoltà di non rispondere: fu subito chiaro che ella si era determinata in questo senso perché così consigliata dal proprio difensore: l'avvocato Famà.

Le modalità e le circostanze dell'arresto, eseguito mentre il Di Giacomo si trovava in compagnia della cognata, la citata Stella Corrado, nottetempo, fecero sì che il Di Giacomo si adirasse notevolmente.

Ira che crebbe ulteriormente, a seguito della condanna. Egli, infatti, riteneva che un elemento determinante ai fini della pronuncia di responsabilità penale fosse proprio la mancata deposizione della Corrado; egli ricordò come la persona che in quella occasione ostacolò le sue strategie fu proprio l'avvocato Famà e decise di indirizzare la sua vendetta contro di lui. Indipendenza e libertà non potevano essere tollerate. Serafino Famà credeva nel diritto di difesa; credeva che chiunque dovesse ricevere un giusto processo e che la legge dovesse essere rispettata sempre e comunque, da chiunque. Si volle dare un segnale forte a tutta l'avvocatura catanese; per questa ragione, si colpì in modo così eclatante un uomo corretto: per mostrare quale fosse il rischio nel non assecondare le richieste dei boss.

### Il mio 9 novembre.

È il 9 novembre 1995, ho 13 anni. È una giornata come tante: vado a scuola, ho il compito di latino. È giovedì ed esco tardi. Mi avvio alla fermata dell'autobus in via Sant'Euplio, a due passi dalla centralissima via Etna e aspetto il 37. Sono lì, assorta tra i miei pensieri, con la musica a palla nelle orecchie, quando vedo avvicinarsi la A112 grigia con a bordo mio padre, si accosta: "Non mi va che torni sola a quest'ora; non c'è nessuno per strada, ho fatto presto a Bicocca e sono qui." Parliamo; mi chiede della scuola, dei compiti da fare, gli racconto del compito in classe. Lui ama il latino e le materie umanistiche; spesso la sera, dopo il lavoro, si siede a fianco a me e mi aiuta a fare i compiti. Parliamo tanto lui ed io. Pranziamo insieme e subito dopo lui va a studio e, come di consueto, mio fratello ed io andiamo ad allenarci. Ho sempre amato giocare a pallavolo e spesso mio padre viene a vedere i miei allenamenti. Di solito restiamo fino a tardi ad allenarci, ma stasera mio fratello non sta bene e andiamo a casa.

Se chiudo gli occhi li vedo ancora: due ragazzini di tredici e vent'anni percorrono viale Vittorio Veneto a bordo di una Fiesta blu; la radio suona; la polizia ed una folla di gente si accalca nello spiazzo di fronte lo studio di mio padre. Che succede? Chiedo a mio fratello di andare a vedere, ma lui saggiamente continua dritto, verso casa perché: "Mamma e papà ci stanno aspettando, potrebbero preoccuparsi se non ci vedono arrivare e poi chissà cos'è successo, meglio non rischiare di essere coinvolti." Saggio senza dubbio, perché avevo tredici anni e lì c'era ancora il corpo di mio padre, steso da 7 colpi di 7.65. Mio padre cade a terra; forse non ha il tempo a rendersi conto di quello che sta accadendo; forse non capisce che non ci riabbracerà mai più. Michele urla, chiede aiuto, si

ferma un medico che lo soccorre e che fa di tutto per salvarlo. Ma da solo non può farcela. Corre al bar accanto - quello dove vado tutti i pomeriggi con mio padre - chiede di chiamare un'ambulanza perché: "Hanno sparato all'avvocato Famà". Gli rispondono: "Ci dispiace, non abbiamo il telefono".

Arriviamo a casa, ma mio padre ancora non c'è; eppure ha chiamato mezz'ora prima per dire a mamma che stava tornando e che Michele, un suo collega di studio, gli avrebbe dato un passaggio fino a casa. Cinquecento metri esatti separano lo studio di papà da casa nostra.

Si susseguono tante, troppe telefonate di amici e parenti che ci chiedono notizie. Mio fratello allora esce; torna lì dove c'era la polizia. Io no. Mia madre dice che devo andare a dormire: l'indomani c'è scuola. La sento gridare al telefono. "Come ferito? Che significa gli hanno sparato?!" A questo punto il tempo si dilata. I ricordi si annebbiano.

Ricordo tanta gente all'ospedale Garibaldi. Ricordo che non mi hanno fatto entrare. Ricordo che ero convinta che ci avremmo riso su, perché lui sabato sarebbe andato a giocare a pallone. Ricordo che ero tranquilla: ero convinta che papà ce l'avrebbe fatta, forte com'era! Ricordo che non ho voluto sentire quando mio fratello l'indomani voleva dirmi che non ce l'aveva fatta. Ricordo che per anni ho ripercorso ogni giorno la strada che dall'ospedale portava alla mia scuola e dalla scuola alla fermata del 37, sperando che fosse solo un incubo e che lo avrei rivisto arrivare sorridente alla fermata dell'autobus, a bordo della A112. Ricordo che la mia infanzia è finita quel 9 novembre 1995. Ricordo che mi sono chiesta infinite volte come sarebbe andata se ci fossimo fermati o se l'ambulanza fosse arrivata prima. Ricordo che non volevo targhe, lapidi o intitolazioni, ma verità e giustizia. Sono passati vent'anni da quel 9

novembre; me ne sono serviti dieci per riuscire a dare voce e parole al mio dolore. Ricordo che per tanto tempo ho tenuto questi ricordi per me, perché - alla fine - a che serve raccontare? Il passato non può essere modificato, ma possiamo costruire un futuro diverso se agiamo nel presente. Ecco a cosa serve la memoria. A ricordare chi ha dato la vita per quello in cui credeva, ma il modo per onorarla davvero è seguire il suo esempio, giorno per giorno, con onestà e con coraggio. Vorrei che queste parole le leggesse anche Di Giacomo; vorrei che si chiedesse se ne è valsa la pena: organizzare ed eseguire stragi, uccidere uomini innocenti, rubare la mia infanzia e quella di altri. Ogni nostra azione è come un seme da piantare. Sta a noi prendercene cura, per far crescere una pianta ricca di frutti.

Sangue, odio, vendetta, rabbia, sete di potere: a che cosa portano? Ogni volta che un innocente perde la vita, la mia ferita riprende a sanguinare più forte. Vorrei che la memoria fosse accompagnata dall'impegno, concreto e attuale. Pochi giorni fa è stato ucciso in Turchia Tahir Elçi, Presidente dell'ordine degli avvocati di Diyarbakir. Vorrei che ogni avvocato mostrasse la propria vicinanza ai colleghi turchi e chiedesse verità e giustizia per questa morte. Vorrei che il ricordo di mio padre fosse accompagnato da un impegno al fianco degli avvocati che oggi si battono per la democrazia, mettendo a rischio la propria vita.

Io voglio credere che ognuno di noi può fare la differenza; voglio un posto in cui la solidarietà non sia un bene raro, ma la normalità, dove nessuno dica: "Ci dispiace, ma non abbiamo il telefono".

Io voglio...io vorrei che quel 9 novembre 1995 tornasse ad essere un giorno qualsiasi.

# Commemorazione a Catania il 9.11.15 del XX anniversario della morte dell'avvocato Serafino Famà, ucciso dalla mafia

di Roberto TRINCHERO

**S**i è svolta il 9.11.15 a Catania la commemorazione del XX anniversario della morte dell'avvocato Serafino Famà, ucciso dalla mafia.

Serafino Famà era un noto penalista catanese, ucciso all'età di 57 anni nella città di Catania. La sera del 9 novembre 1995, alle 21 circa, Serafino Famà, appena uscito dallo studio in compagnia del collega Michele Ragonese, venne colpito da sei colpi di pistola calibro 7,65. La vittima dell'agguato si accasciava al suolo e moriva alle 21.20 circa, dopo una inutile corsa in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale Garibaldi.

Per circa un anno e mezzo le indagini non condussero a piste investigative concrete, sino al 6 marzo 1997, quando Alfio Giuffrida, affiliato e reggente del clan mafioso Laudani, manifestava la sua intenzione di collaborare con la giustizia.

In base alla prima ricostruzione, si ritenne che Giuseppe Di Giacomo (reggente del clan Laudani) fosse il mandante che, dal carcere, ordinò l'omicidio agli esecutori materiali Salvatore Catti e Salvatore Torrisi, mentre lo stesso Giuffrida e Fulvio Amante osservavano la scena da un'automobile. Il 16 marzo del 1998 il GUP del Tribunale di Catania disponeva il rinvio a giudizio per loro e per altre quattro persone, accusate di omicidio volontario pluriaggravato, porto e detenzione illegali di arma da fuoco e ricettazione. Di Giacomo era stato arrestato negli anni precedenti mentre si trovava a letto con Stella Corrado, moglie di suo cognato Matteo Di Mauro. L'infedeltà di Di Giacomo e della Corrado avrebbe potuto causare ripercussioni all'interno del clan e per questo motivo Di Giacomo aveva programmato l'omicidio della donna: intento non realizzato poiché lo stesso era stato arrestato prima di poterlo portare a compimento.

A quel punto l'uomo sperava che la sua amante lo scagionasse durante una deposizione che avrebbe

dovuto rendere al Tribunale di Catania in un processo a carico di Di Mauro, difeso dall'avvocato Famà. Ma Famà aveva consigliato alla donna di astenersi dal fare qualunque dichiarazione, e lei aveva accettato il consiglio del legale. Questo suggerimento è costato la vita all'avvocato Serafino Famà. Nella sentenza infatti si legge: «La mancata deposizione della Corrado, certamente conseguente all'intervento dell'avvocato Famà, era stata vista dal Di Giacomo come la causa diretta della irrealizzabilità del proprio scopo, ovvero la scarcerazione».

I giudici, nelle motivazioni della sentenza di colpevolezza a carico degli imputati, pronunciata il 4 novembre 1999, scrivono: «Le risultanze processuali pertanto, per come sopra evidenziato, hanno dimostrato che il movente dell'omicidio in esame va individuato esclusivamente nel corretto esercizio dell'attività professionale espletata dall'avvocato Famà»

Catti, Amante, Di Mauro, Di Giacomo, Fichera, Gangi e Torrisi gli esecutori e gli autisti sono stati condannati all'ergastolo. Al collaboratore di giustizia Alfio Giuffrida e a Giuffrida Alfio Lucio è stata comminata la pena di diciotto anni di reclusione

L'iniziativa dedicata alla memoria di Serafino Famà - magnificamente organizzata dalla Camera Penale di Catania - si è articolata nell'arco di tutta la giornata. Dopo la toccante messa celebrata in ricordo da Don Ciotti e la deposizione di una corona di fiori nel piazzale dedicato a Serafino Famà, si è tenuta, nella cornice aulica del Teatro Massimo Bellini di Catania e con una foltissima partecipazione di giovani studenti, magistrati, rappresentanti delle forze dell'ordine e di tanti avvocati provenienti da tutta Italia, una tavola rotonda moderata dal Presidente della Camera Penale di Catania, Avv. Enrico Trantino, sul tema "Difendere i diritti per difendere la società".

Hanno preso parte al dibattito l'On. Andrea Orlando, Ministro della Giustizia, l'Avv. Beniamino Migliucci,

*La location della commemorazione*



Presidente Unione Camere Penali Italiane, il Dott. Carlo Caponcello, Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e l'Avv. Valerio Spigarelli, ex presidente dell'Unione.

Prima del dibattito veniva anche proiettato il documentario "Tra due fuochi", realizzato, tra gli altri, dalla Dott.ssa Flavia Famà, figlia del compianto Avv. Serafino Famà e venivano anche ricordati l'Avv. Fulvio Croce e l'Avv. Giorgio Ambrosoli.

Da parte delle Autorità e nei numerosi interventi che si sono susseguiti nel corso del dibattito, si è ampiamente colto e, con grandi sensibilità, sottolineato il profondo significato della commemorazione della morte di Serafino Famà: non soltanto continuare a ricordare la sua tragica scomparsa, semmai, e soprattutto, cogliere l'esempio della Sua alta figura professionale.

Si è voluto, ed è stato il momento più alto della manifestazione, trasmettere con forza e passione

ai tantissimi giovani presenti il messaggio di grande libertà morale, civile e professionale che ha lasciato l'avvocato Famà, colpito nella sua vita perchè aveva difeso e voleva lasciare incontaminata la propria toga, voleva difendere il suo codice etico, l'integrità dell'esercizio dell'avvocatura, l'etica della responsabilità e non ultimo, attraverso la più alta concezione di giustizia, lo stato di diritto nel nostro Paese.

Questo è il grandissimo messaggio che la commemorazione ha trasmesso a tutti i partecipanti.

Successivamente, nel pomeriggio, si è tenuta la consegna del premio Famà, vinto dall'Avv. Chiara Palumbo, della Camera Penale Veronese, ed è seguito un dibattito sul tema "La Memoria è futuro", moderato dall'Avv. Goffredo D'Antona, al quale hanno partecipato l'Avv. Umberto Ambrosoli e la Dott.ssa Flavia Famà. A chiudere il dibattito, moderato dall'Avv. Michele Ragonese e avente il te-

ma "Morire di toga per la difesa dei diritti", gli interventi dei passati Presidenti dell'Unione Avv. Prof. Fabrizio Corbi, Avv. Prof. Gustavo Pansini, Avv. Prof. Gaetano Pecorella e Avv. Ettore Randazzo.

È stata una emozionante e magnifica giornata per ricordare a tutti noi avvocati penalisti quei principi fondamentali per i quali Serafino Famà perse la vita., principi che ha proprio sottolineato lo stesso Ministro della Giustizia On. Orlando: "L'avvocato è il presidio dello Stato di diritto e la mafia è tra i soggetti che lo mette con più forza in discussione. La vicenda di Serafino Famà è emblematica perché permette di ricordare tutti quegli avvocati che attraverso il loro impegno e la loro passione sono in grado di fare vivere il sistema dei diritti che è riconosciuto dalla nostra Costituzione. Questa giornata, organizzata dalle Camere penali – ha concluso il ministro della Giustizia – è un segnale giusto e forte per il Paese".



CON PAROLE PRECISE - Breviario di scrittura civile  
Autore: Gianrico Carofiglio  
Editori Laterza 2015

### La chiarezza del linguaggio come dovere civile

di Daniela STALLA

**È** difficile scegliere le parole per recensire un libro che ha per tema l'uso della parola.

Si sente la responsabilità di non tradire l'intenzione dell'autore, illustrandola con un linguaggio non appropriato.

Mi scuso dunque fin dall'inizio, con chi legge e con chi ha scritto, se l'esercizio non sarà all'altezza dell'insegnamento.

Gianrico Carofiglio è uno degli scrittori contemporanei italiani più seguiti. È stato Magistrato e Senatore della Repubblica.

Ha pubblicato una fortunata serie di gialli che ha come protagonista un avvocato ed ha scritto numerosi altri romanzi di successo. Dedicava da tempo la sua attenzione al tema della scrittura ed, in particolare, alla scrittura giuridica, della quale ha ampia conoscenza, grazie al suo percorso professionale e politico.

"Con Parole precise - Breviario di scrittura civile" è un piccolo saggio di 140 pagine, che si legge in un giorno.

Dopo averlo finito bisogna però rileggerlo dall'inizio, sottolinearlo e meditare. Perché la proprietà di linguaggio e la sintesi accurata utilizzate per scrivere il libro fanno sì che il suo contenuto sia particolarmente denso e fornisca spunti di riflessione che andrebbero persi con una lettura troppo veloce.


Il libro esordisce con una citazio-

ne di Primo Levi: "Abbiamo una responsabilità, finché viviamo: dobbiamo rispondere di quanto scriviamo, parola per parola, e far sì che ogni parola vada a segno". Questo è il senso dell'opera di Carofiglio: una riflessione sull'uso della parola e sulla sua trasposizione scritta.

Un invito a riflettere su come lo scrivere chiaro derivi dal pensare chiaro e sul come "formulare un'affermazione comporti un impegno di verità e di correttezza nei confronti dei destinatari".

Lo scrivere chiaro non è, per Carofiglio, solo un dovere estetico, ma è un impegno etico, poiché la chiarezza - sia essa usata nel linguaggio politico, o in quello giudicio, o in quello amministrativo - è una manifestazione della verità. L'opera si divide in due parti: la prima parte - che va sotto il titolo "Con parole precise" - è quasi un manifesto di ciò che il politico responsabile e l'amministratore attento dovrebbero fare per svolgere con efficacia ed onestà il loro ruolo di "servizio": parlare chiaro, scrivere chiaro, utilizzare un linguaggio comprensibile a quante più persone possibili ed evitare la tentazione di manipolare gli interlocutori.

Carofiglio scrive di questi temi in modo apparentemente leggero e leggibile, arricchendo il testo con esempi gustosi e con citazioni che avvalorano e chiariscono il suo pensiero. Lo fa senza salire mai in cattedra, con assoluto ri-



spetto del lettore e con sobrietà curata.

La seconda parte è intitolata "Breviario di scrittura civile".

Chi andasse di fretta può leggere anche solo questa (ma a prezzo di perdere una gran bella occasione di riflessione ed anche di rischiare di non comprendere le ragioni che rendono necessaria la lettura del "breviario"). Questa seconda parte è un manuale di scrittura giuridica che ciascuno di noi operatori del diritto (dal legislatore, al giudice, all'avvocato) farebbe bene a leggere e a meditare.

In pochi chiari capitoli il breviario illustra tutti i difetti, le formule vuote, gli arcaismi superflui, le circonlocuzioni che rendono il nostro linguaggio professionale ostico ed arcano per coloro che non vi sono iniziati.

E soprattutto ci fa riflettere sul fatto che rendere il nostro linguaggio difficile per i lettori non significa nobilitarlo, ma significa privarlo della sua funzione fondamentale che è quella di contribuire alla chiara, onesta e condivisa amministrazione della cosa pubblica, della democrazia e della giustizia.

## UN UOMO DISCRETO Autore: ALEXANDRE POSTEL

di Alberto VERCELLI



**I**l tema di questo libro potrebbe apparire inflazionato, ma la resa che ottiene Postel è davvero stupefacente. Non tanto in termini di sorpresa ed ordito della trama, ma nella profondità del personaggio e nella descrizione minuziosa dell'atteggiamento che questi vive nelle diverse fasi in cui la sua epopea si sviluppa.

Che ci sia qualcosa che non torna appare evidente fin dall'esordio della vicenda giudiziaria che coinvolge il protagonista, estratto da un milieu di privilegio censuario e soprattutto intellettuale che avrebbe dovuto metterlo al riparo da questo tipo di tempeste. Si vede però – e qui il tema non può che affascinare il lettore che opera nel diritto penale – come anche a questo protagonista per così dire privilegiato il confronto con la giustizia amministrata tutti i giorni in un paese pur di grande democrazia e libertà è ostico, oscuro ed ostile.

Ci sono molti piani in cui l'autore ci accompagna facendoci vivere la storia del protagonista che discende una strada attraverso la quale vengono demoliti tutti i suoi valori, la sua opinione sociale, addirittura la storia della sua famiglia con la quale si intreccia anche quella del suo Paese (c'è un nonno eroe nazionale che ritorna peso incombente su più piani per il professore North anche in questa sua tragica esperienza).

Il passaggio più interessante è però forse quello in cui viene descritta la fase processuale che sancisce il definitivo coinvolgimento del professore universitario di filosofia incappato in una triste e truce vicenda di pedopornografica. Lasciato solo da tutti e da tutto - dalla ipocrisia del mondo universitario,

dai freddi e mai risolti affetti familiari - in un modo di rara durezza e crudeltà, questo personaggio di straordinaria dotazione intellettuale non riesce a muoversi, non riesce a capire, non riesce a sopravvivere in un aula di tribunale in cui tutti – invece – si aspettano una sua prodigiosa – perché il suo caso è ormai solo spettacolo – difesa. Ruolo centrale lo assume il suo difensore che riesce a fare di quest'uomo ciò che vuole e ciò che ritiene sia per lui il meglio ottenendo una remissività che davvero sorprende e stupisce il lettore.

Tutti gli ambiti umani sono coinvolti con speciale attenzione ed efficacissima resa. Non c'è pietà, ma prima ancora non c'è ascolto; anzi, la capacità dell'uomo di giungere quasi inconsapevolmente all'ostracismo più violento assume toni di sottile crudeltà sia nella parte centrale che soprattutto nel finale. E' questa certamente la parte più riuscita; dal punto di vista sociale tornano paragoni ad autori come G. J. Ballard – bellissima per inciso la resa cinematografica del suo *Il condominio* presentata anche al recente Torino Film Festival – nel descrivere le degenerazioni dei consessi sociali quando ricevono pericolosi stimoli chiudendosi poi in percorsi di discriminazione, espulsione ed anche di eliminazione di colui che riceve lo stigma di diverso o deviante.

Nella parte finale – di cui appare doveroso celare l'elemento scatenante – l'autore raggiunge il più alto grado di novità ed efficacia. Il percorso è reso con un approfondimento, acutezza ed interesse davvero peculiari.

Cosa si trae da questo libro davvero accattivante lo conosce il singolo lettore, ce ne sono davvero tanti di

stimoli, ma quello più significativo è certo la rappresentazione di una realtà che perde completamente il senso della misura e della critica per avvolgere le spire della condanna – giudiziaria, morale, sociale ed accademica, nel caso di specie – attorno ad un soggetto che si trovi in una situazione da cui non possa difendersi. Il dilemma della strada senza uscita – o forse solo con l'uscita che comporta il male minore – è pienamente resa ed efficace come poche volte può trovarsi. La descrizione dell'ambiente carcerario è giustamente limitata perché quella più graffiante è altra e cioè quella di una "banalità del male" – inconsapevole – in cui gli attori della *via crucis* del protagonista si affannano ciascuno a portargli la propria piccola o grande dose di tormento. La riflessione, però, non so se ci assolve perché potremmo anche arrivare alla conclusione che il nostro modo di approcciare a questa realtà ben difficilmente sarebbe differente.

Per questo che alla fine la realistica, a volte anche cinica, ma efficace presa di posizione del difensore dell'imputato non può apparire che la più utile e coerente con la dinamica dell'evoluzione della situazione drammatica in cui questi si trova coinvolto.

## PAZIENZA

Autore: LUCIANA REGINA  
MURSIA, 2014

## Gli eroi della Pazienza

di Maurizio CARDONA

Chi non ha avuto almeno un po' di "pazienza" nel corso della vita? Qualche volta così tanta che non abbiamo potuto fare a meno di impreziosirla qualificandola come "santa".

Potremmo dire che questa parola ci accompagna regolarmente nel nostro quotidiano vivere ma con forme e contenuti diversi, sfumature e gradazioni che la consacrano come forse la più importante delle virtù e di cui nessuno dovrebbe fare a meno. Ogni situazione e vicenda umana ci rimanda alla pazienza.

Per Tertulliano la pazienza è definita *summa virtus* considerando l'impazienza il peggiore dei peccati. Per gestire i conflitti occorre armarsi di coraggio ma soprattutto di tanta pazienza e chi meglio di un avvocato lo sa. Chi vive di *prudenza* e di *pazienza* non può sottrarsi dal confronto con questo concetto che modella la retorica e illumina la ragione.

Ne hanno parlato in tanti, poeti, filosofi e grandi pensatori hanno tentato di definirne il concetto e di descriverla, ma tutti sicuramente l'hanno provata e vissuta, forse in modi diversi nel tentativo di comprenderne il senso più profondo. La società contemporanea ha confinato la pazienza all'idea della sopportazione, dell'accettazione, della tolleranza e della rassegnazione, ad un male che non si può eludere,

un'accezione statica, negativa dalla quale Luciana Regina, autrice del libro "Pazienza", ci chiede di sfuggire, invitandoci ad andare oltre per scoprirne l'infinita energia trasformativa, l'attesa pacata, l'aspettativa positiva, la perseveranza, l'incontro con la comprensione, con la bontà, un viaggio verso il bene e la salvezza e soprattutto un viaggio di chi non si rassegna al male.

Agostino distingue la pazienza "vera", che ha buone motivazioni, da quella "falsa", che attende per egoismo o con cattive intenzioni: *"Solo chi della passione si serve per il bene merita l'elogio della vera pazienza e riceve la corona per la virtù della pazienza"*.

In un'epoca storica in cui tutto viaggia e si consuma velocemente, i rapporti, i discorsi, i sogni e non c'è più tempo per fermarsi a riflettere e a immaginare nuove possibilità, disquisire su questa parola potrebbe sembrare antistorico e perfino inutile. Ma a volte niente è più essenziale di quello che ci sembra inutile. Luciana Regina ha scritto di questo e nel suo libro ci aiuta attraverso un viaggio nella memoria, storico ma anche metodologico, a riscoprirne i significati e riapprezzarne valori smarriti o forse dimenticati. Un viaggio che apre nuovi orizzonti alla ricerca del sapere che non si ferma mai, alla scoperta di valori, più che di concetti, un vero e proprio laboratorio filosofico nel quale l'autrice ci invita a riflettere e dove i concetti prendono forma e non si



ci si accontenta di ciò che sembra immediato e scontato. L'essere pazienti non è il "rifugio dei vinti" e "dei deboli" ma significa essere forti, lottare e vivere con coraggio le pause, le infinite avventure che la vita ci riserva senza paura e rassegnazione. Nell'età contemporanea la pazienza è vista come un'entità confusa, trascurata, perlopiù maneggiata da saggi, dai vecchi, e da tutti coloro che hanno il privilegio del tempo. Il Buddismo e il Taoismo hanno fatto di questa virtù una filosofia della vita interiore. Gli eroi della pazienza sono tanti. Quanta pazienza per Ulisse che vive e sopravvive, che resiste sempre, che sopporta il dolore per non soccombere, e che al suo ritorno ad Itaca prima di svelarsi, soffre ancora, trattiene l'ira alla vista dei Proci; e quanta pazienza per Argo, il cane fedele in attesa dell'ultimo saluto al suo padrone. E cosa dire di Giobbe? Messo alla prova da Dio rispose con fedele pazienza e resistenza. E' un viaggio inclusivo verso concetti simili che ampliano le possibili sfumature della pazienza. Sono i colori del silenzio e della sua disciplina, della paziente attesa, del patire che non si scoraggia, della speranza e della fede. Ed ancora la

pazienza come *"forma del restare"*, della passione durevole, della costanza e della fermezza.

Nella lotta tra istintività e ponderatezza, la pazienza ci invita al controllo e alla riflessione e qualche volta rimanda alla dolcezza e alla commozione. Gli eroi della pazienza sono tanti e ognuno ha colorato di molteplici significati questo modo di essere, associandolo al dolore, alla malvagità, alla colpa, alla morte. Luciana Regina ci racconta dei significati più profondi e ci ricorda di come nella Bibbia la pazienza sia applicata a Dio stesso e anche all'uomo. Nel primo caso sotto forma di longanimità (*makrothymia*), intesa come lentezza all'ira, e nel secondo, come attesa-speranza dell'avverarsi delle promesse (*hypomoné*), o anche sotto forma di sopportazione. In entrambi i casi il collegamento tra la pazienza e la giustizia divina è strettissimo. Nel Nuovo Testamento diventa sopportazione delle sofferenze, ma anche dono di Dio che avvicina e sostiene la speranza. In Paolo diviene una sorta di teoria della non violenza che richiama all'amore per il nemico come l'unico tentativo di non aggiungere male al male ma mai come rinuncia, di fronte al male assoluto, di proteggere la vita. La pazienza non è mai un subire perché subire ci riporta all'idea di un'accettazione passiva, della rassegnazione e del non fare e dunque a qualcosa collegato al male, anche se qualche volta quando non c'è altra via, smettere di lottare e lasciarsi andare alla rassegnazione, è una possibilità. *"Si rivolge a qualcosa che può essere salvato, aspettandolo e custodendolo"*.

Ma il collegamento della pazienza al tempo è forse quello che riuscia-

mo a percepire più facilmente. Mai come oggi che di tempo non ce ne concediamo più e la corsa, la velocità e l'immediatezza sono i concetti che più connotano le nostre azioni, le nostre relazioni, e forse anche le nostre emozioni, sono sempre più destrutturate dall'impazienza dell'essere.

Ma battere il tempo giusto è forse la cosa più difficile. Dilazionare il tempo per non correre il rischio di perdere definitivamente qualcosa. La pazienza evoca l'attesa, la riflessione, il giusto tempo per decidere ma anche qualcosa che rimanda alla memoria, a ciò che si custodisce, alla costanza e alla perseveranza. Il tempo della pazienza è quello che fa capire il valore delle cose, che ci fa sperare, che ci concede un sogno o un'altra possibilità, è quello che ci costringe a pensare e a riflettere. Ma non v'è certezza del risultato.

Quanta pazienza per i giovani che vivono velocemente aspettando un presente che non si presenta mai. Una velata rassegnazione per qualcuno, un'occasione per trasformare la vita per qualcun altro colorandola di nuove e inaspettate opportunità. La saggezza ha sempre avuto bisogno di un po' di tempo. L'attesa di un ritorno e l'impazienza di un'attesa, il modo di vivere il tempo che dà senso a tutto.

Per l'autrice la pazienza non deve avere limiti perché se così fosse snaturerebbe se stessa come speranza dalle infinite possibilità, che *"sta lì, in basso, come il fondo del mare, ci rimane sempre"*, resiste.

Le abbiamo già evocate, le relazioni umane vivono di pazienza (e forse più d'impazienza) e ci rimandano più di ogni altra cosa all'idea della comprensione. Comprendere un

altro essere non può che richiedere pazienza e ci obbliga a lavorare sui noi stessi, sugli istinti e sulle reazioni immediate per permetterci di rallentare e di attendere il tempo giusto di maturazione. La pazienza appare come *"un modo diverso per guardare il limite che c'è"*, una virtù che abbiamo o non abbiamo legata alla nostra condizione umana ma che come ogni virtù dev'essere affinata dal sacrificio e dalla volontà di salvezza. Una salvezza paziente, una risorsa interiore che non si arrende alla condanna e al dolore. La pazienza diventa in certi casi *"la speranza nutrita di fede che sembra in grado di contrastare attivamente la disperazione"*.

*"Nessuna epoca ha saputo così tanto, nessuna ha avuto a disposizione tanti mezzi pratici per sapere velocemente ogni cosa e per convincere ognuno, come quella moderna. Ma anche nessun'epoca ha capito così poco dell'essenziale delle cose come la nostra. Ed il comprendere vi è così scarso non perché quest'epoca sia già caduta vittima di un'istupidimento generale, ma perché essa – pur con tutta la sua brama verso tutto – per una sorta di fastidio puntiglioso, oppone resistenza ad ogni semplice ed essenziale, a tutto ciò che domanda impegno e persistenza. Questa volubilità può anche estendersi ulteriormente, perché nell'uomo di oggi si è estinta una virtù: la pazienza... il tranquillo presagire nel persistente attendere a ciò che vogliamo che sia"* (Heidegger).

La pazienza è un modo per guardare noi stessi e gli altri in modo autentico, senza filtri e senza scorciatoie, per avvicinare i diversi orizzonti del mondo che fanno fatica a stare vicini.